GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 **ROMA** MARTEDI' 28 AGOSTO **NUM. 201**

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell' Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreti in data 5 giugno:

Ad uffiziale:

Flori cav. Carlo, sottoprefetto a riposo;
Galletti cav. Angelo, consigliere delegato di prefettura a riposo (Caserta);
Cecchetti cav. Bartolomeo, sopraintendente agli Archivi di Stato veneti;
Bollati cav. Emanuele, archivista negli Archivi di Stato piemontesi;
Piola-Caselli conte Luigi e Gilardini cav. avv. Francesco, referendari al Consiglio di Stato;
Maggiora cav. Giuseppe Ernesto, sindaco di Refrancore;
Grassi cav. Edoardo, capo di sezione al Ministero dell'Interno;
Robert cav. Giampietro, di Torre Pellice;
Mazzolani cav. barone avv. Carlo, referendario al Consiglio di Stato;
Bernabò Silorata cav. Aristide, direttore delle carceri giudiziarie a Roma;
Mazzucchelli cav. Edoardo, capo sezione nel Ministero dell'Interno;
Winspeare cav. Antonio, sottoprefetto in Isernia;
Scalia avv. Vito, Sangiorgio cav. Luigi, Tedeschi cav. Tomaso, Tedeschi di Villallegra cav. Pietro e Valle cav. Francesco, consiglieri e deputati provinciali (Catania);
Calleja dott Alfonso, sindaco di Aragona;
Matrona cav. Gaspare, già sindaco di Racalmuto;
Scavo cav. dott. Beniamino, medico in Bari.

Sulla proposta del Ministro della Marina, con decreto in data 20 giugno:

A cavaliere:

Albini Antonio, capitano a riposo nel soppresso corpo Reale d'artiglieria di costa.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri, con decreti in data 20 giugno:

Ad uffiziale:

Fortina dott. Francesco, vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Società Italiana di beneficenza in Parigi;
Galante Enrico, membro del Consiglio id. id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, con decreti in data 8 giugno:

A cavaliere:

Farina avv. Antonio, sindaco di Pontecurone;
Ricci dott. Francesco, sindaco di Castelnuovo Scrivia;
Terraggio avv. Giuseppe, sindaco di Valenza;
Bussa Geometra Marcellino, sindaco di Viarigi;
Cazzola avv. Giovanni, sindaco di Canelli;
Menzio Giuseppe, sindaco di Tonco;
Saracco avv. Giuseppe, di Canelli;
Verri Giovanni, già sindaco di Cassine;
Gabbia Antonio, già sindaco di Frascaro;
Poggio avv. Paolo, di Novi Ligure;
Vayno Carlo, archivista negli Archivi di Stato piemontesi;
Ginesi Luigi, consigliere comunale di Ancona;
Pratelli notaio Lorenzo, ff. di sindaco di Ancona;
Vannuccini Demetrio, notaio in Fojano della Chiana;
Palmaroli conte Gio. Battista, sindaco di Grottammare;
Roccabianca Luigi, sindaco di Ripatransone;
Degli Uberti prof. Giovanni, sindaco di Taurasi;
Belli Vincenzo, sindaco di Atripalda;
Colucci dott. Pasquale, consigliere provinciale di Avellino;
Cione Michele, sindaco di Bagnoli Irpino;
Facen dott. Jacopo, medico in Belluno;
Guarnieri dott. Angelo, consigliere provinciale di Belluno;
Pagello dott. Pietro, chirurgo in Belluno;
Galli dott. Michelangelo, medico in Bergamo;
Manusardi Raffaele, presidente dello Spedale di Caravaggio;
Marenzi nob. Giulio, assessore municipale di Bergamo;
Gelmini ragioniere Luigi, sindaco di Almenno S. Bartolomeo;
Campelli Vittorino, sindaco di Mapello;
Agosti dott. Giuseppe, vicepresidente del Consiglio di Sanità di Bergamo;
Ginami dott. Cristoforo, assessore municipale di Bergamo;
Rossi avv Gio. Batt., Speranza Giovanni e Bornaghi avv. Pietro, consiglieri provinciali di Bergamo;
Martinelli dott. Giuseppe, medico in Bosa;
Cavanna Giuseppe, amministratore dello Spedale civico in Cagliari;
Montaldo Giuseppe, già presidente dell'Ospedale civile in Cagliari;
Caglià Guettard avv. Antonio, direttore del Ricovero provinciale di Caltanissetta;
Gaetani nob. Giuseppe, cassiere provinciale di Caltanissetta;
Albino avv. Pasquale di Campobasso;
Pinto avv. Ippolito e Lucenteforte Tito, consiglieri provinciali in Campobasso;

Ciccone Giovanni, sindaco di Saviano;
Leboffe Gasparo e Matarazzo Filippo, capitani armatori in Gaeta;
Orabono Francesco, sindaco di Aversa;
Polito Giuseppe, sindaco di Castelmorrone;
Tessitore Ferdinando, sindaco di Frignano Maggiore;
Santella Matteo, di Cimitile;
Stocchetti Felice, sindaco di Sant'Angelo d'Alife;
Bastardi Pietro, sindaco di Sora;
Mancini avv. Bernardino, già sindaco di Atina;
Tessitore Biagio, sindaco di Cancello ed Arnone;
Rossi Gaetano, sindaco di Bellona;
Serra Giacomo, tenente dei Reali carabinieri in Piedimonte di Alife;
Peluso avv. Agostino, consigliere provinciale di Caserta;
Egg Giacomo, industriale in Piedimonte d'Alife;
Cannizzaro dott. Sebastiano, professore in Catania;
Laureani Pasquale, sindaco di Nicotera;
Crisapulli Pietro, sindaco di Strongoli;
Angelieri Pasquale, sindaco di Pizzo;
Marzano avv. Antonio, di Montebone Calabro;
La Deda prof. Cesare, di Montebone Calabro;
Statti barone Tommaso, consigliere comunale di Nicastro;
Barini prof. Luigi, di Nicastro;
Bevilacqua prof. Felice, di Nicastro;
Montesanti dott. Ferdinando, medico-chirurgo in Nicastro;
Maggioni Giuseppe, sindaco di Gavirate;
Romagnoli avv. Edoardo, sindaco di Asso;
Merzario Andrea, consigliere provinciale di Como;
D'Annunzio Francesco, sindaco di Pescara;
Marchione Pietro Domenico, di Capello;
Finamore dott. Gennaro, sindaco di Gessopalena;
Mancinelli Antonio, consigliere comunale di Crecchio;
De Vulcanis Francesco, già sindaco di Corigliano Calabro;
Itria dott. Nicola Desiato, assessore municipale di Paola.

LEGGI E DECRETI

Il Num. ***4021*** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In esecuzione dell'incarico dato al Governo coll'articolo 19 della legge 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª), di riordinare e pubblicare in unico testo le diverse leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, unitamente alle disposizioni della legge stessa;

Viste le leggi 14 luglio 1864, n. 1830; 11 maggio 1865, n. 2276; 28 giugno 1866, n. 3023; 28 maggio 1867, n. 3717 e 3719; 13 febbraio 1868, n. 4216; 7 luglio 1868, n. 4490; 26 luglio 1868, n. 4513; 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *N*; 13 ottobre 1870, n. 5920; 14 giugno 1874, n. 1940 (Serie 2ª); 27 maggio 1875, n. 2512 (Serie 2ª), e quella sovracitata del 23 giugno 1877;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile è approvato il seguente.

LEGGE
per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

TITOLO I. — *Base dell'imposta.*

Art. 1. È stabilita una imposta sui redditi della ricchezza mobile nella aliquota uniforme del dodici per cento.

Art. 2. Ogni individuo od Ente morale, sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Art. 3. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

a) I redditi iscritti agli uffici ipotecari nel Regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;

b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti, e delle Compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

c) I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;

d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

e) I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero;

f) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 4. I redditi che non dipendono da condominio o da dominio diretto, benchè percepiti sui frutti, e commisurati in una ragione qualunque al prodotto del fondo, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Anche i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, saranno soggetti alla tassa di ricchezza mobile, se non risulti che dal possessore di essi redditi, o dal possessore del fondo dal quale provengono, già si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei redditi stessi.

Art. 5. Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni ed ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

Art. 6. Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali *quandocumque*, di soggiogazioni e di ogni prestazione che non dipenda da condominio o da dominio diretto.

Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria.

Art. 7. Sono esenti dall'imposta, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11:

1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od un'industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

3° I militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari.

Art. 8. L'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma

definita, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale od intellettuale.

Ne saranno soltanto eccettuati:

1° I redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

2° I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

3° I redditi delle Società di mutuo soccorso, salvo le disposizioni di cui all'articolo 11;

4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei Membri della Famiglia Reale;

5° Le somme pagate a titolo di rimborso di capitale;

6° Il prestito autorizzato colla legge 8 marzo 1855.

Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

La tassa di ricchezza mobile dovuta dal colono che coltiva il fondo col patto di dividere i prodotti, è valutata senza detrazione alcuna al 5 per cento dell'imposta prediale governativa principale che colpisce il fondo, quando questa imposta sorpassa le lire 50 annue. Ove l'imposta principale non giunga a questo limite, il reddito di ricchezza mobile del colono si considera come inferiore al limite minimo. La tassa sarà anticipata dal proprietario, che avrà diritto di rivalersi sul colono, sia direttamente, sia per mezzo dell'affittuario, o di chi ha diritto a percepire la parte dominicale.

Le colonie e le affittanze agrarie saranno sempre tassate come un solo ed unico ente.

TITOLO II. — *Imposta per ritenuta e per ruoli nominativi.*

Art. 10. L'imposta sui redditi della ricchezza mobile si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, o mediante ruoli nominativi.

Art. 11. L'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento delle respettive rate:

a) Sugli stipendi, sulle pensioni e sugli altri assegni fissi personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale;

b) Sui redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico, sia nominativi, sia al portatore, e sulle somme pagate dallo Stato per vincite al lotto, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualità e sugli interessi pagati dallo Stato, o per conto dello Stato da qualunque persona ed in qualunque luogo, sì all'interno che all'estero.

La ritenuta diretta sarà fatta senza alcuna detrazione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo la riduzione a quattro ottavi degli stipendi, pensioni ed assegni personali.

Non è ammessa esenzione di tassa pei redditi di ricchezza mobile derivanti da titoli, sia nominativi che al portatore, sui quali la tassa si esige per ritenuta diretta.

Art. 12. L'imposta si riscuote mediante ruoli nominativi per tutti gli altri redditi diversi da quelli indicati nel precedente articolo.

TITOLO III. — *Dichiarazione dei redditi tassabili per ruoli nominativi.*

Art. 13. L'imposta di ricchezza mobile è dovuta per tutti i redditi che vi sono soggetti nel comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio.

Le Società commerciali, industriali e di assicurazione, ed i possessori di due o più stabilimenti, o di due o più sedi dello stesso stabilimento, posti in comuni diversi, dovranno fare una sola dichiarazione complessiva nel comune in cui tengono lo stabilimento o la sede principale, e pagheranno l'imposta complessivamente nel comune medesimo.

Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune nel quale aveva la sua principale abitazione.

Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

Art. 14. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiari al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme prescritti.

Per i minori e per gli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

Art. 15. Le provincie, i comuni, gli enti morali, le Società in accomandita per azioni e le Società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli stipendi, pensioni e assegni che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente l'imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosene sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta.

Le provincie, i comuni e qualsiasi altro ente morale, Società od individuo dovranno altresì dichiarare, senza alcuna detrazione e per tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri per loro conto emessi, e pagarne direttamente l'imposta, salvo rivalsa verso i creditori.

L'ammontare dei premi dovrà essere dichiarato in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno.

Art. 16. Alle Società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo è esteso l'obbligo di cui al precedente articolo, limitatamente alla denunzia, oltre i redditi propri, degli stipendi, pensioni ed assegni che pagano ai loro impiegati, e di pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 17. Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti, agenti, commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta.

Art. 18. Le dichiarazioni devono specificatamente distinguere:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli di indole permanente;

b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;

d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci;

e) I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero.

Art. 19. Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni od emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette, e non ricadano nelle eccezioni previste dall'art. 8 della presente legge.

Art. 20. Nella dichiarazione dei redditi sui quali il contribuente deve pagare direttamente l'imposta sarà fatta menzione di quelli pei quali paga l'imposta mediante ritenuta diretta o di rivalsa.

Art. 21. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che resulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

Art. 22. Il termine nel quale deve essere fatta la dichiarazione

dei redditi decorrerà dal 1° al 31 luglio di ogni anno, e l'imposta sarà commisurata sui redditi dell'anno antecedente al mese della dichiarazione.

Nello stesso termine, ma di due in due anni, dovrà essere fatta la dichiarazione dei redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15. Questi redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui devono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata: oppure, se l'esercizio non contasse due anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato.

Art. 23. Nello stesso termine dal 1° al 31 luglio saranno fatte le dichiarazioni delle variazioni e della cessazione dei redditi.

Art. 24. Hanno obbligo di fare la dichiarazione i nuovi inscritti nella lista del comune.

Gli altri contribuenti potranno fare anch'essi una nuova dichiarazione, o riferirsi all'accertamento rispettivamente fatto nell'anno o biennio precedente, o indicare le rettificazioni, od omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso si intenderà confermato il reddito anteriormente accertato.

La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

Art. 25. Alle Società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito ed alle Casse di risparmio che non sono obbligate dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunzie.

I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia, colla denunzia.

Art. 26. Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denunzia si fa entro il termine di sei mesi, se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese, se si tratta di redditi in somma definita.

Art. 27. I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere l'anno o il biennio in corso.

Art. 28. Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente quanto per il contribuente.

Art. 29. Le Società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possedano a parte dell'interesse sociale.

Art. 30. Nel reddito delle Società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le Società d'assicurazione mutua od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Art. 31. I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.

Art. 32. Per la classe de' redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno far parte di tali spese:

1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo precedente;

2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio, ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Titolo IV. — *Operazioni delle Giunte municipali e delle Agenzie delle imposte.*

Art. 33. La Giunta municipale forma per la prima volta e rivede negli anni successivi la lista degli individui, enti morali o corporazioni che, secondo la legge, sono soggetti all'imposta, includendovi quei contribuenti che non furono compresi nelle operazioni dell'accertamento precedente, e cancellando coloro che per causa di trasferimento di domicilio, per morte o per altra causa abbiano cessato di essere soggetti all'imposta nel comune.

Art. 34. Un membro della Commissione di prima istanza potrà prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la Commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del Consorzio; però sempre con voto consultivo.

Alle adunanze per la revisione delle liste può sempre intervenire l'agente delle imposte, ma con voto parimenti consultivo.

Art. 35. L'agente delle imposte, avendo presenti le liste preparate dalle Giunte municipali, che può completare secondo le notizie che abbia raccolte, trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

Inoltre sarà affisso nei comuni un manifesto, nel quale si invita chiunque abbia redditi di ricchezza mobile, o non abbia ricevuto la scheda, a presentarsi all'ufficio dell'agente, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.

Art. 36. Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente, o non si presenta al medesimo, questi procede d'ufficio all'accertamento dei redditi del contribuente.

L'agente rivede ed appura le dichiarazioni dei contribuenti, ed è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento dell'anno o del biennio precedente rimasto confermato col silenzio, dandone avviso al contribuente.

Art. 37. L'agente delle imposte può:

1° Richiedere dai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che gli possono abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere nei locali destinati all'esercizio d'industrie e commerci;

4° Chiamare nel suo ufficio per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

5° Ispezionare i registri delle Società anonime o in accomandita per azioni;

6° Farsi presentare i titoli costitutivi dei redditi in somma definita;

7° Tener conto del valore locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. 38. L'accertamento dei redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'art. 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'art. 15, sarà fatto per classi di contribuenti.

L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato.

Art. 39. La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che starà affisso pei detti venti giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

È notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguardi.

Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami.

Art. 40. Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza.

Art. 41. Negli accertamenti suppletivi dei redditi non compresi nell'accertamento principale ed in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto dall'art. 39, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale.

TITOLO V. — *Commissioni amministrative. Ricorsi all'autorità amministrativa e giudiziaria.*

Art. 42. Delle controversie che sorgono fra il contribuente e l'agente per l'accertamento dei redditi, sui quali l'imposta si riscuote mediante ruoli, decidono le Commissioni amministrative.

Le Commissioni di prima istanza sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti, vi sarà una sola Commissione.

Le Commissioni si compongono del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali, in ragione di un membro per ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di nove per ogni comune.

Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a 12,000 abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione sovraindicata fra i membri eletti dal comune o Consorzio e quello delegato dal Governo.

Le Commissioni di prima istanza possono suddividersi in Sottocommissioni, e far concorrere alla pratica esecuzione dei loro lavori quei cittadini che reputino adatti a tale opera.

Art. 43. Le Commissioni di prima istanza avranno sempre la facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile che siano stati accertati dall'agente, e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui non abbiano reclamato od abbiano aderito alle iscrizioni o rettificazioni fatte d'ufficio dall'agente.

Art. 44. Le Commissioni di prima istanza procedono nei loro giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunziano sopra una classe di redditi, inviano le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale.

Art. 45. Negli accertamenti suppletivi dei redditi di cui nell'art. 41 le Commissioni di prima istanza avranno sempre l'obbligo di procedere nell'esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe.

Art. 46. Contro le decisioni delle Commissioni di prima istanza sarà ammesso l'appello entro venti giorni dalla loro notificazione al contribuente, tanto nell'interesse di questo, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla Direzione generale delle imposte dirette; il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale, e per metà alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 47. La mancanza di appello nel termine di giorni venti ed il giudizio delle Commissioni provinciali sugli appelli prodottisi renderanno definitive le somme di reddito imponibile.

Art. 48. Per i casi di conflitto fra comuni intorno all'attribuzione dei redditi di un contribuente, e per i casi di iscrizione di un contribuente per gli stessi redditi nei ruoli di più comuni di diverse provincie, sarà ammesso il ricorso presso una Commissione centrale nominata dal Ministro delle Finanze.

Sono pure ammessi avanti alla stessa Commissione, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali d'appello, ricorsi che riguardino l'applicazione della legge. Ma il giudizio delle Commissioni provinciali, quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili, non è soggetto a ricorso, e quelle somme diventano definitive a norma del precedente articolo.

Art. 49. Qualsiasi ricorso sarà intimato al contribuente se prodotto dall'agente delle imposte, e se dal contribuente, questi deve sempre inoltrarlo per mezzo dell'agente delle imposte. I termini, i modi e le forme relative saranno determinate dal regolamento.

Art. 50. Le Commissioni per bene accertare l'equità dei loro giudizi avranno tutte le facoltà conferite col precedente articolo 37 all'agente delle imposte.

Esse potranno inoltre nei loro giudizi di estimazione riconoscere e valutare l'esistenza di un reddito, anche quando dal titolo che loro viene presentato non apparisse stipulato alcun interesse. Ogni qualvolta giudichino che veramente si tratta di un capitale infruttifero, dovranno indicare i motivi del loro giudizio.

La competenza della Commissione centrale è estesa alle questioni che insorgessero sulla esistenza o valutazione dei redditi contemplati nel precedente paragrafo.

Art. 51. Le decisioni delle Commissioni dovranno notificarsi dall'agente delle imposte ai contribuenti entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui fattane.

Art. 52. È ammesso il ricorso presso l'Amministrazione delle imposte dirette per gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione dei ruoli.

Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, scaduto il quale non sono più ammissibili.

Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

Art. 53. Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ulteriore richiamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria a tenore delle vigenti leggi; però non si potrà deferire alla autorità giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice estimazione dei redditi.

Il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria sarà, per qualsivoglia questione riguardante il debito dell'imposta, prescritto nel termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o dalla applicazione della ritenuta.

TITOLO VI. — *Determinazione e riscossione dell'imposta.*

Art. 54. La traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile sarà fatta con le seguenti regole:

a) I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale;

b) I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale;

c) I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senza aggiunta di capitali (redditi professionali e stipendi), quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni) e i proventi di cui alla lettera *e* dell'articolo 3 vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi;

d) I redditi dipendenti da stipendi, pensioni ed assegni pagati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni vengono valutati e censiti riducendoli ai quattro ottavi.

Art. 55. Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere *b*, *c* e *d* dell'articolo precedente, non sono superiori alle lire 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.

I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera *a* saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorchè non superiori alle lire 400 imponibili.

A cominciare dall'anno 1878 i redditi di ricchezza mobile contemplati nelle lettere *b* e *c* del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorchè o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le lire 400, ma non le lire 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:

Lire 250 imponibili, se eccedono lire 400 imponibili, non lire 500;

Lire 200 imponibili, se eccedono lire 500 imponibili, non lire 600;

Lire 150 imponibili, se eccedono lire 600 imponibili, non lire 700;

Lire 100 imponibili, se eccedono lire 700 imponibili, non lire 800.

Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere *b* e *c* del precedente articolo.

Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera *d* del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle lire 400 imponibili, ma non alle lire 500, godranno dell'esenzione corrispondente a lire 100 di reddito imponibile, e sul resto sarà applicata l'aliquota normale.

Art. 56. Quando il reddito imponibile complessivo di un contribuente, comunque composto, sia superiore a lire 800 imponibili rispetto a quelli delle lettere *b* e *c* dell'art. 54, o sia superiore a lire 500 imponibili rispetto a quelli della lettera *d* dell'articolo stesso, sarà tassato per l'intero suo ammontare.

Art. 57. Per la determinazione del reddito minimo non imponibile od imponibile colle detrazioni di cui all'art. 55 sarà tenuto calcolo, oltrechè dei redditi di ricchezza mobile di qualunque specie, eziandio dei redditi fondiari posseduti dal contribuente, quantunque questi ultimi non siano assoggettati alla presente imposta.

Per effetto di questo articolo la valutazione dei redditi fondiari sarà fatta moltiplicando per otto la relativa somma dell'imposta fondiaria.

Art. 58. I ruoli saranno formati sulla base di quelli dell'anno precedente con le cancellazioni e diminuzioni ammesse dall'agente, come con i redditi nuovi od aumenti risultanti da dichiarazione o consenso del contribuente, o da decisioni delle Commissioni, ovvero dalle iscrizioni o rettificazioni fatte dall'agente, sebbene contestate dal contribuente, quando siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il reclamo sarà trasmesso alle Commissioni locali, salvo i compensi che fossero dovuti.

La trasmissione dei ricorsi sarà notata in apposito registro della Commissione locale, da rendersi ostensibile dietro richiesta del contribuente.

Art. 59. La facoltà di compilare i ruoli suppletivi pei redditi di ricchezza mobile non compresi nei ruoli principali, vale per l'imposta dell'anno in cui l'agente notifica al contribuente l'iscrizione del reddito, e per quella dei due anni precedenti.

L'azione della finanza per l'iscrizione della imposta relativa agli anni anteriori è prescritta.

L'azione per la sopratassa si prescrive con quella per l'imposta principale.

La notificazione fatta dall'agente in via amministrativa interrompe la prescrizione, la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Art. 60. L'imposta di ricchezza mobile dovuta dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito, per gli interessi dei libretti di deposito e dei conti correnti passivi, sarà commisurata e pagata in via provvisoria sulle risultanze dell'accertamento eseguito nei modi ordinari, in ragione degli interessi dell'anno immediatamente anteriore all'epoca della dichiarazione, e sarà liquidata in via definitiva, mediante supplemento o rimborso, sulle risultanze del bilancio e del rendiconto dell'anno a cui si riferisce l'imposta.

Art. 61. Nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile delle Casse di risparmio istituite a scopo di beneficenza si determina anco l'ammontare dei redditi derivanti da buoni del Tesoro intestati alle Casse e tenuti da esse in portafoglio, o da mutui fatti a provincie, comuni, Opere pie ed altri enti morali, e l'imposta pagata sopra questi redditi per via di ritenuta diretta o di rivalsa si detrae da quella che la Cassa deve o per conto proprio o per conto dei depositanti.

Art. 62. Il privilegio stabilito dal n. 1 dell'art. 1958 del Codice civile è esteso alla riscossione della imposta di ricchezza mobile dell'anno in corso e del precedente, dovuta in dipendenza dello esercizio di commercio, industria, arte o professione, sopra i beni mobili che servono all'esercizio, e sopra le mercanzie che si trovano nel locale addetto all'esercizio stesso, o nella abitazione del contribuente, quantunque i beni mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore dell'imposta, salvo che si tratti di oggetti derubati o smarriti, ovvero di depositi provvisori di merci destinate a solo fine di lavorazione, o di merci in transito munite di regolare bolletta doganale.

Art. 63. Allorquando un esercizio d'industria o di commercio passa da uno ad altro individuo, il nuovo esercente sarà solidalmente responsabile dell'imposta dovuta da tutti i precedenti esercenti per l'anno in corso e per l'anno anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi esercita lo stesso genere di commercio o di industria.

Art. 64. L'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'art. 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvo i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, salvi i rimborsi o supplementi di cui sovra, la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti

da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito.

Art. 65. Sull'imposta principale che si riscuote mediante ruoli nominativi e sugli aumenti ordinati dalla legge annuale dei bilanci è stabilita un'addizionale del 2 per cento per le spese di distribuzione dell'imposta.

TITOLO VII. — *Disposizioni diverse.*

Art. 66. La cessazione di reddito che avvenga durante l'anno dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione.

La cessazione dei redditi indicati nella lettera *a* dell'art. 54 si intenderà verificata colla esazione del capitale, e proporzionatamente alla quota esatta, se l'esazione sia stata parziale.

La cessazione dei redditi suindicati per l'esazione del capitale dovrà sempre essere dimostrata con l'estratto autentico dell'atto pubblico da cui può desumersi la liberazione del debitore, o colla indicazione della data e dell'ufficio in cui l'atto pubblico o privato fu registrato.

Art. 67. Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denunzia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei termini maggiori che tuttora spettassero al contribuente.

Art. 68. I possessori di redditi in somma definita non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

Questa disposizione è applicabile anche ai titoli della specie di cui nell'articolo 50.

Art. 69. Le autorità giudiziarie dovranno sospendere qualunque provvedimento sopra titoli di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e non stati denunziati, e dovranno nelle sentenze, nei decreti e provvedimenti sempre enunciare l'ufficio d'agenzia delle imposte presso cui ne fu fatta la denunzia.

I cancellieri non potranno ricevere documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denunzia e dell'adempimento degli obblighi d'imposta della ricchezza mobile, sotto pena di una multa da lire 50 a lire 500.

Art. 70. Le provincie ed i comuni non hanno facoltà di sovrimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile.

Art. 71. L'ammontare dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sarà portato in deduzione dai redditi medesimi nella applicazione della tassa di manomorta, di cui nel testo unico delle leggi per la tassa di manomorta approvato con decreto Reale 13 settembre 1874, n. 2078 (Serie 2ª).

Art. 72. A cominciare dall'anno 1879 sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati sotto le lettere *b* e *c* dell'articolo 54, che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati nella prima parte dell'articolo 15, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Le spese per le Commissioni di prima istanza sono a carico dei comuni.

Art. 73. I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente inscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, non ostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza delle disposizioni dell'art. 55.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

Il Num. **4022** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 23 giugno 1877, n. 3903 (Serie 2ª);

Visto il Nostro decreto n. 4021 in data d'oggi, col quale in esecuzione dello incarico dato al Governo coll'art. 19 della sovracitata legge 23 giugno anno corrente, n. 3903, Serie 2ª, abbiamo approvato il testo unico delle diverse leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento (*), firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1877.

VITTORIO EMANUELE.

DEPRETIS.

(*) Questo *Regolamento* sarà pubblicato nel foglio di domani.

Il Num. **4023** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 123 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, approvato col R. decreto del 24 agosto 1877, n. 4022 (Serie 2ª), con cui è concesso al Ministro delle Finanze di stabilire i termini per le elezioni di rinnovamento delle Commissioni di prima istanza e provinciali e per la pubblicazione delle tabelle dei contribuenti possessori di redditi industriali, commerciali e professionali, di cui nell'art. 38 della legge del 24 agosto 1877, n. 4021 (Serie 2ª),

Determina quanto segue:

Art. 1. Nel giorno dieci settembre 1877 avrà luogo la prima convocazione dei Consigli dei comuni componenti un mandamento per procedere alla elezione dei rappresentanti comunali, a norma dell'art. 6 del regolamento.

Art. 2. Nel giorno 25 settembre 1877 avrà luogo la prima convocazione dei Consigli dei comuni isolati (componenti uno o più mandamenti), e delle rappresentanze consorziali, per procedere alle elezioni dei membri delle Commissioni del rispettivo comune o consorzio mandamentale, a termini degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento.

Art. 3. Nello stesso giorno 25 settembre 1877 avrà luogo la convocazione dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, per procedere alla nomina dei rispettivi delegati presso la Commissione provinciale, a termini dell'art. 25 del regolamento.

Entro lo stesso termine saranno nominati i delegati governativi presso le Commissioni provinciali.

Art. 4. La tabella dei contribuenti, di cui all'art. 79 del regolamento, sarà trasmessa al sindaco non più tardi del dieci ottobre 1877.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, 25 agosto 1877.

Il Ministro: DEPRETIS.

CONSIGLI PROVINCIALI

Costituzione degli Uffici presidenziali dei Consigli provinciali.

Provincia di **Macerata.** — *Presidente,* Tarquinio Gentili di Rovellone. *Vicepresidente,* conte Cesare Buschetti. *Segretario,* conte Filippo De Sanctis. *Vicesegretario,* avvocato Attilio Palombi.

Messina. — *Presidente,* commendatore Vincenzo Picardi. *Vicepresidente,* professore Antonio Fulci. *Segretario,* avvocato Pietro Mercorella. *Vicesegretario,* avvocato Salvatore Forzano.

Palermo. — *Presidente,* barone Niccolò Turrisi-Colonna di Bonvicino, senatore. *Vicepresidente,* commendatore Salesio Balsano. *Segretario,* ingegnere Carlo Pintacuda. *Vicesegretario,* avvocato Francesco Agnetta di Gentili.

Pesaro. — Stante la rinunzia del segretario cav. avv. Gabrielli, la Presidenza rimase così costituita: *Presidente,* conte Giacomo Mattei, senatore. *Vicepresidente,* professore Luigi Guidi. *Segretario,* dott. Ivo Ciavarini-Doni. *Vicesegretario,* dott. Ascanio Merlini.

Reggio di Calabria. — *Presidente,* commendatore Candido Zerbi. *Vicepresidente,* cavaliere Francesco Medici. *Segretario,* Giuseppe Chiudamo. *Vicesegretario,* Giuseppe Sandulli.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per 100, cioè: n. 204450 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 21510 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 10, al nome di Saracina Serafina fu Michele, domiciliata in Napoli; n. 204447 d'iscrizione della Direzione Generale (numero 21507 di Napoli), per lire 60, al nome di Saracino Serafino fu Michele, domiciliato in Napoli; n. 204448 d'iscrizione della Direzione Generale (n.21508 di Napoli), per lire 60, al nome di Saraceno Serafino fu Michele, domiciliato in Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Saracino Serafina fu Michele, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, il 14 agosto 1877.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Ai termini dell'articolo 334 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia lo smarrimento della ricevuta provvisoria rilasciata dall'Intendenza di finanza di Roma in data 15 settembre 1876, col numero 850, contro la presentazione di n. 4 cartelle al portatore del consolidato 5 per 0[0, della complessiva rendita di lire 50, distinta come appresso:

N. 083593, lire 25 — N. 371873, lire 10 — N. 266566, lire 10 — N. 096096, lire 5, e di un vaglia del Tesoro di lire 32 90 a favore dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in Firenze.

Quindi si avverte che, trascorso un mese dalla data della presente, ove non siano state notificate opposizioni alla succitata Intendenza di finanza, si farà luogo alla consegna dei titoli emessi in surrogazione di quelli esibiti come sopra, ed ai quali ha riferimento la ricevuta dichiarata smarrita.

IL PROCURATORE GENERALE DEL RE

presso la Corte d'appello di Brescia

Vista la nota 21 agosto corrente, n. 387 Gab., colla quale la locale Intendenza di Finanza notifica la morte del conservatore delle Ipoteche in questa città, signor Filippo Polastri, e visto il conforme estratto del registro di morte rilasciato dall'ufficiale di stato civile di questo comune;

Inerentemente al disposto dell'articolo 33 della legge 13 settembre 1874, n. 2079 (Serie 2ª),

Rende noto per gli effetti contemplati dagli articoli 29 e seguenti della precitata legge che nel giorno 18 agosto corrente il signor Filippo Polastri del fu Giovanni ha cessato dalle funzioni di conservatore delle Ipoteche di Brescia.

Brescia, li 25 agosto 1877.

Il Procuratore Generale: LAURIN.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il giornale ufficiale di Costantinopoli pubblica il decreto che ordina la leva in massa in tutto l'impero.

Tale decreto prevede che in forza della sua applicazione gli eserciti ottomani cresceranno di un milione di armati.

Il decreto, tanto per la parte dei motivi che per la parte dispositiva, può riassumersi così:

" Considerando che, secondo la recente organizzazione militare del paese, la formazione della categoria di *mustafiz* equivale a quella delle milizie nazionali in altri paesi, e che queste milizie si compongono di tutti coloro che hanno compiuto il servizio militare attivo, come pure il servizio della riserva, nonchè di tutti coloro che durante il servizio attivo e di riserva non furono chiamati sotto le armi, e che queste milizie devono convocarsi in certe date eventualità ed in guerre eccezionali; considerando che le truppe ausiliarie già sotto le armi non possono essere considerate come milizia nazionale, S. M. il Sultano ha ordinata la formazione d'una milizia nazionale. Questa si comporrà: 1° di tutti gli abitanti che furono esentati dal servizio militare attivo collo sborso d'una somma di danaro; 2° di tutti coloro i cui nomi non furono

estratti a sorte e che potrebbero appartenere al servizio della riserva; 3° di tutti coloro i quali sebbene appartengano alla categoria dei *redif* e dei *mustafiz*, non vennero ancora chiamati sotto le armi; 4° di tutti coloro i quali non raggiunsero ancora l'età della coscrizione; 5° infine di tutti coloro che hanno 40 anni, cioè che hanno oltrepassato il limite d'età pei *mustafiz*.

" Questa milizia si dividerà in due categorie: la prima, che deve effettivamente agire insieme all'esercito attivo e che sarà inviata a questo scopo sul teatro della guerra, riceverà la denominazione di *milizia nazionale ausiliaria*; la seconda categoria sarà chiamata soltanto *milizia nazionale* e sorveglierà i distretti ad essa affidati.

" Al ministero dell'interno sarà creata, sotto il titolo di *Comando generale della milizia nazionale*, un'autorità speciale che dovrà tenere i registri ed i ruoli delle milizie dell'impero. Questo ufficio sarà affidato ad un comandante in capo, il quale dovrà attendere alla esecuzione di questo decreto in tutti i suoi particolari ed in tutte le provincie dell'impero.

" Al posto di comandante in capo delle milizie dell'impero è nominato il primo ciambellano del Sultano, Nafiz pascià, il quale conserva pure il suo ufficio di primo ciambellano. „

La *Politische Correspondenz* ha per telegrafo da Belgrado, 25 agosto:

" Vengono affrettati gli apparecchi per la mobilizzazione del secondo corpo d'armata. Fino al 6 settembre il primo corpo d'armata sarà concentrato alla foce del Timok fino a Gramada, ed il secondo corpo d'armata presso Jankova-Klissura. A comandante del primo corpo fu nominato il colonnello Horvatovich ed a comandante del secondo il colonnello Benicky. I primi sussidi russi nell'importo di 320,000 ducati sono già arrivati a Belgrado per la via di Kladowa. Il duca di Leuchtemberg, che si era trattenuto qui sei giorni, è ripartito per il quartiere generale russo. Gli ufficiali stranieri congedati in primavera vengono riassunti in servizio. Il principe Gortschakoff ha notificato telegraficamente al principe i successi ottenuti nella Bulgaria occidentale. „

Sullo stesso argomento dell'atteggiamento probabile della Serbia scrivono da Vienna al *Times*:

" Malgrado le assicurazioni da parte del governo serbo che la Serbia rimarrebbe neutrale, tutti sono convinti che ciò non significa altro, se non che essa non intende per ora di prender parte alla guerra, ma vuole in quella vece attendere il corso degli avvenimenti e cogliere la prima occasione che si presenterà, per intervenire essa pure. Frattanto i preparativi per la guerra ricevettero un nuovo impulso. Il linguaggio del signor Ristich sulla neutralità della Serbia è divenuto meno positivo. Egli comincia ad ammettere che le circostanze potrebbero costringere la Serbia ad adottare provvedimenti attivi. " Non si può avere nessuna fiducia nei turchi, disse egli, perchè insultano sempre l'agente serbo a Costantinopoli. „

" Un grave sintomo è pure l'arrivo del generale Fadajeff e di Hitrovo, già console generale russo a Costantinopoli ed ora addetto al quartiere generale russo. Questi due personaggi sono intimamente legati coi Comitati russo-slavi e non fanno alcun segreto dei loro sforzi per indurre la Serbia a riprendere la lotta contro la Turchia ed a rendere un servizio alla Russia con una diversione ad occidente. „

Il *Journal des Débats* ha da Berlino che l'idea delle rimostranze da farsi alla Porta, da tutte le potenze, a cagione del crudele trattamento dei feriti e dei prigionieri russi, è dovuta ad un suggerimento personale dell'imperatore Guglielmo che si è mostrato molto commosso dalla lettura dei rapporti dell'addetto militare della Germania al quartiere generale russo. Si è ottenuta l'adesione dell'Inghilterra.

Il *Times* ha da Atene in data 24 agosto:

" Le notizie relative all'insurrezione della Tessaglia non sono vere. Gli abitanti cristiani di Nasli attaccarono, per vendicarsi di offese avute anteriormente, il villaggio musulmano di Pashali e uccisero 26 persone. Delle truppe essendo state spedite in soccorso di Pashali, gli aggressori si dispersero. Venti di questi, che attraversarono la frontiera greca, furono arrestati e saranno giudicati dalle autorità greche.

" Il governatore turco di Larissa parla di questi aggressori come di insorgenti che sono venuti dal regno, ed a Costantinopoli si vorrebbe render la Grecia responsabile di quest'affare. Ma è un fatto accertato che essi non vennero dal regno e sono invece indigeni del villaggio di Nasli.

" Le notizie di disordini in Creta sono interamente false. „

Il *Moniteur Universel* scrive che il viaggio del presidente della repubblica nel sud-ovest è definitivamente fissato. Il maresciallo partirà da Parigi il 6 settembre. Passerà la giornata del 7 alle manovre e pranzerà al castello delle Grave presso il duca di Décazes. Entrerà a Bordeaux l'8 mattina. Il 10 si recherà a Périgueux. Poi passerà ad Angoulême, a Poitiers ed a Tours per tornare a Parigi il giorno 14.

Nel nostro numero di ieri abbiamo data la notizia del trattato conchiuso lo scorso maggio fra l'Inghilterra ed il re di Dahomey.

Ecco ora alcuni particolari relativi al trattato medesimo:

L'articolo 1° dice che per lo avvenire vi sarà pace ed amicizia perpetua tra la regina della Gran Brettagna ed il re di Dahomey.

L'articolo 2 dichiara che i sudditi inglesi godranno d'una intera libertà di commercio, e potranno andare colle loro navi e coi loro carichi in tutte le località del regno di Dahomey, risiedervi e farvi commercio, affittare, occupare e possedere case o magazzini di commercio, godendo la più completa protezione da parte del re di Dahomey, dei governatori e della popolazione.

L'art. 3 porta che i sudditi di S. M. britannica, trovandosi, o residendo, o commerciando nei dominii del re di Dahomey, saranno specialmente protetti contro ogni soperchieria o molestia, sia da parte di qualunque suddito del re di Dahomey, sia da parte degli stranieri residenti nel regno di Dahomey, e saranno autorizzati a inalberare sulle loro case e fattorie tanto la sola bandiera del regno di Dahomey, quanto accompagnata dalla bandiera britannica. Il re di Dahomey promette perciò di pubblicare un proclama ai suoi sudditi ed agli stranieri residenti ne' suoi dominii, col quale proibisce

per l'avvenire di molestare i sudditi britannici, e di minacciarli nella vita, sotto pena di rigoroso castigo.

L'art. 4 dispone che l'esportazione all'estero degli schiavi è per sempre proibita nei possedimenti del re di Dahomey; e la legge stessa proclamata, in conformità ad un anteriore trattato conchiuso tra la regina d'Inghilterra ed il re di Dohomey il 13 gennaio 1852, non cesserà mai d'essere in vigore.

L'art. 5 dice che nessun suddito britannico potrà in avvenire essere forzato ad assistere ad una cerimonia qualunque in uso nel regno di Dahomey, e nella quale ci fossero dei sagrifici umani.

L'art. 6 dice che, in seguito ad insulti e vie di fatto contro un suddito britannico sul territorio dahomejano, era stata imposta a codesto paese un'ammenda di 500 *puncheons* d'olio di palma, e per garantire il pagamento di quest'ammenda veniva stabilito un blocco. Venne acconsentito da parte di S. M. B. che tale ammenda fosse ridotta a 400 *puncheons* d'olio, e che il blocco fosse tosto levato, sotto condizione che 200 *puncheons* d'olio sarebbero stati consegnati tosto e 200 altri nello spazio di un anno a partire dalla sottoscrizione del trattato.

Il re di Dahomey firma tali condizioni e promette, colle presenti, di completare la consegna di 400 *puncheons* d'olio nel tempo fissato.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 27. — Un dispaccio dello *Standard* annunzia che la Porta sta formando a Nissa un corpo d'esercito considerevole per opporlo agli attacchi che potrebbero venire da parte della Grecia.

Il corpo d'esercito di Janina riceverà fra breve un rinforzo di 15,000 uomini.

Un dispaccio del *Times*, in data di Boredin (quartiere generale dell'esercito di Plevna), 26, dice che i turchi ricevettero ieri un rinforzo di 15,000 nizams, spediti da Suleyman pascià, in guisa che quel corpo d'esercito conta ora 75,000 uomini con 200 cannoni.

Costantinopoli, 26. — Un telegramma di Suleyman pascià, in data di giovedì, annunzia che l'attacco contro le fortificazioni del passo di Schipka continuò mercoledì e giovedì, e che il combattimento durò giovedì tutta la giornata. I russi continuano a resistere, ma sono circondati, ed è probabile che il passo di Schipka cada fra breve in potere dei turchi.

Un telegramma di Dervisch pascià, in data di Batum, annunzia che i turchi attaccarono venerdì da tre parti le fortificazioni erette dai russi nei dintorni di Kussuban. Queste fortificazioni furono distrutte. I russi, battuti, perdettero 300 uomini; i turchi ebbero 15 morti e circa 40 feriti.

Costantinopoli, 26. — Un telegramma di Muchtar pascià, in data di ieri, annunzia una grande battaglia che ebbe luogo nella pianura di Kars, verso Yedikler. I turchi attaccarono primieramente la collina di Kizil e se ne impadronirono nella notte dal venerdì al sabato.

Il corpo russo di Badiran marciò sabato mattina per riprendere questa posizione. Il combattimento prese allora grandi proporzioni e durò fino alle ore 5 pomeridiane.

Tutta la pianura di Kars fu un vasto campo di battaglia. Più di 200 cannoni facevano fuoco. Tre attacchi dei russi contro la collina di Kizil furono respinti dai turchi, che rimasero padroni del campo di battaglia.

Muchtar pascià calcola che le perdite dei russi ascendano da 3000 a 4000 fra morti e feriti, mentre i turchi ebbero 1200 tra morti e feriti.

Il generale Alì pascià e un colonnello turco furono leggermente feriti.

Il cavallo di Muchtar pascià fu ferito.

Il generale Djoutchevazoff, comandante della cavalleria russa, rimase ucciso.

Londra, 27. — L'ammiraglio inglese ordinò che si mettano in istato di servizio altre tre corazzate.

Lo *Standard* annunzia che, in seguito all'attitudine della Serbia, due monitors austriaci partirono da Semlino per sorvegliare la riva serba.

Costantinopoli, 27. — Un telegramma del comandante di Sukum-Kalé annunzia che parecchi attacchi dei russi, tendenti ad impedire l'imbarco degli emigranti del Caucaso, furono respinti.

Quattro porta-torpedini russi attaccarono una nave corazzata turca; tre furono colati a fondo e il quarto fuggì.

Costantinopoli, 26. *(Dispaccio ufficiale)*. — Ieri l'altro a sera il campo russo di Yedikler, in Asia, fu attaccato da Muchtar pascià, e, in seguito ad un violento combattimento, le truppe ottomane si sono impadronite dell'altura fortificata di Kizil-Tepé. Ne seguì una grande e sanguinosa battaglia. Il combattimento era sostenuto da oltre 200 cannoni. Il nemico, che disponeva di forze considerevoli, ritornò tre volte alla carica per riprendere Kizil-Tepé, ma fu sempre respinto. Finalmente, in seguito a tutti questi combattimenti che durarono 16 ore, la vittoria si pronunziò definitivamente in favore delle truppe ottomane, che rimasero padrone di tutto il campo di battaglia.

Una grande quantità d'armi e di altri oggetti caddero nelle nostre mani. Tre cassoni furono distrutti.

Si calcola che le perdite del nemico ascendano a 4000 uomini fra morti e feriti; le nostre sono di circa 1200.

Il generale della cavalleria russa Djoutchevazoff fu ucciso da una palla di cannone.

Pietroburgo, 26, sera. — Le ultime notizie del quartiere generale recano che i russi non hanno abbandonato neppure un pollice delle loro posizioni nel passo di Schipka.

Le notizie di Costantinopoli che i turchi si sieno impadroniti di parecchie fortificazioni in quel passo sono dunque finora assolutamente false.

Pietroburgo, 27. — Un dispaccio ufficiale di Gorni-Studen, 26, reca:

« Ieri si è combattuto nel passo di Schipka dalle ore 9 del mattino fino alle 10 di sera. Durante la notte i turchi rinnovarono il combattimento con truppe fresche. Il combattimento continua fino a questo momento, 26, mezzodì. I russi mantengono la loro posizione. »

Pietroburgo, 27. — I giornali pubblicano un dispaccio di Kurukdara, il quale dice: Questa mattina alle ore tre i turchi vennero ad occupare la collina sul nostro fianco sinistro dinanzi Kizil-Tepè. Vi fu un combattimento generale, ma senza risultati. Le posizioni furono mantenute da ambe le parti. Le nostre perdite sono serie. Rimasero feriti il principe Tchartchardze, il comandante della cavalleria generale Kozaroff e il colonnello Bariatinski.

Il *Golos* constata l'importanza del passo fatto dalla Germania, vista l'unanimità delle rimostranze fatte dalle potenze europee alla Porta riguardo all'osservanza della convenzione di Ginevra. La Turchia, soggiunge il *Golos*, dovrà sottomettersi, altrimenti sarà sottoposta ad una esecuzione militare, o ad essere cancellata dal numero degli Stati europei.

Londra, 27. — Il *Daily Telegraph* ha da Costantinopoli in data del 27: Fu scoperta una corrispondenza, la quale dimostra che Gladstone cerca di eccitare i greci contro la Turchia. Gladstone scrisse ad un negoziante greco a Costantinopoli, or sono due mesi, consigliando i greci ad unirsi agli slavi per attaccare la Turchia. Il negoziante greco rispose che la politica migliore per la Grecia era quella di combattere i russi piuttostochè i turchi. Furono scambiate altre lettere nello stesso senso.

Vienna, 27. — La *Corrispondenza Politica* ha da Belgrado in data del 27: Il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del principe Milano, decise che l'esercito serbo coopererà coll'esercito russo nella Bulgaria. Nello stesso tempo Horvatovich, Nicolich, Leschianin, Alimpics, Portich e Vlacovich furono nominati comandanti dei corpi d'esercito. Il governo è poco disposto ad accordare la formazione di legioni di volontari.

Il Consiglio dei ministri decise di intavolare trattative per la formazione di un gabinetto di coalizione.

La guerra sarà preceduta da una riunione straordinaria della Scupcina.

Parigi, 27. — Gambetta sarà chiamato a comparire dinanzi al tribunale correzionale di Lilla.

Tiflis, 27. — Un tentativo dei turchi di eseguire un doppio movimento girante è fallito. I turchi fortificano le posizioni conquistate.

Pietroburgo, 27. — (*Dispaccio ufficiale*). — Il yacht russo *Livadia* comparve il 24 dinanzi Cavarna e Varna ed incontrò una barca turca, la quale fu incendiata, dopo di avere sbarcato l'equipaggio. Due *monitors* turchi inseguirono il *Livadia*, il quale si diresse verso Sebastopoli, ove arrivò il giorno 27. I *monitors* turchi ritornarono a Sulina, dopo di avere scambiato alcuni colpi coi forti.

Il vapore *Costantino*, nella notte del 23 al 24, presso Sukum-Kalé, ha combattuto con un grande *monitor* turco, il quale probabilmente è quindi perito per l'esplosione di tre torpedini. Uno dei nostri *cutters* attaccò un *cutter* turco. Il luogotenente Passarevsky rimase ferito. All'indomani il *Costantino*, vedendo due vapori turchi, partì coi *cutters* per Jalta. I *cutters* non ebbero alcun morto.

NOTIZIE DIVERSE

Falsificazione delle sostanze alimentari. — Il dottore Jakobsthal di Colonia, scrive l'*Osservatore Triestino* del 13, nota con soddisfazione come vada sempre più generalizzandosi la convinzione di porre un freno alla falsificazione delle sostanze alimentari. Esso ritiene anzitutto necessaria in tale argomento l'energica cooperazione del pubblico il quale non deve fare a meno di portare a conoscenza delle autorità qualsiasi falsificazione. Il dott. Jakobsthal espone in succinto il modo con cui vengono adulterati i più importanti articoli alimentari. È generalmente noto come il latte venga diluito mediante l'acqua. Nella sola città di Berlino si calcola che la quantità dell'acqua venduta per latte non sia meno di 3 a 4 milioni di litri all'anno. Fu pure constatato che il butirro viene di spesso adulterato con sostanze grasse di altra specie, con l'acqua e persino con spato e preparati di piombo. Lo stesso dottor Jakobsthal ebbe occasione or non ha guari di esaminare del butirro adulterato con l'acqua, e ve ne rinvenne il 17 per cento. La farina viene adulterata col gesso e con lo spato; alla farina guasta si aggiunge talvolta, per farla comparir meglio, dell'allume o del vitriolo di rame. Il caffè guasto viene di spesso colorito, ed il caffè in polvere mescolato con la cicoria, con terra di ocra e con polvere di mattone. Lo zucchero viene mischiato non di rado con farina d'amido. Anche il the va soggetto a falsificazioni, in primo luogo col the già usato, che viene asciugato ed unito al nuovo. Nel modo il più sfacciato vengono adulterate le droghe, cioè il pepe e la cannella: il primo mediante il gesso o farina, la seconda con terra di ocra o farina di mattone.

Da un avviso pubblicato dall'ufficio di polizia di Darmstadt si rileva che un gran numero di droghe di quei negozi assoggettate ad analisi, quasi la metà erano adulterate mediante sostanze minerali ed organiche. Per conservare e mantener freschi e verdi per lungo tempo i citriuoli, i piselli, i fagioletti, essi vengono imbevuti durante la cottura con una soluzione di vitriolo di rame. È d'uopo guardarsi pure dall'aceto adulterato che contiene di spesso dell'acido muriatico ed acido solforico, in luogo di acido acetico. Che la birra non sia sempre buona è cosa generalmente nota. Per migliorarne il gusto vi si unisce qualche materia innocua, come glicerina, anici, coriandoli, ecc., ma talvolta anche delle materie nocive alla salute, come la quassia ed altre consimili sostanze. In misura ben maggiore vengono falsificati i vini. Ve ne sono molte qualità che non contengono neppure una goccia di sugo di vite, ma si compongono di varie sostanze e passano in commercio come vini naturali. I vini rossi di Bordeaux vengono spesso colorati con la fucsina.

Notizie di Australia. — Scrivono da Sidney all'*Osservatore Triestino* del 14 corrente:

La linea della grande ferrovia dell'Ovest è stata estesa fino ad una città chiamata Orange. Le strade ferrate si costruiscono qui con molta celerità. La rete ferroviaria comprende tre linee principali: 1° La grande linea occidentale varca le montagne Azzurre ad un'altezza di circa 4000 piedi, ad una distanza di 80 o 90 miglia da Sidney verso l'Ovest. La sua attuale lunghezza misura 160 miglia. Questa linea è destinata ad essere prolungata sino all'estremità occidentale della colonia, nel cuore del continente. 2° La grande ferrovia meridionale, in direzione S-O. Essa tocca varie importanti città dell'interno. Anche questa linea attraversa un paese montuoso. È destinata a unirsi colle linee principali di Melbourne e di Adelaide. La sua attuale lunghezza è di 170 miglia. 3° La grande ferrovia settentrionale, aperta presentemente in una lunghezza di 120 miglia, termina a Newcastle al Nord, ma è destinata ad andare fino a Queensland. In tutta la colonia sono già in esercizio 500 miglia di ferrovie.

L'esposizione di Sidney venne aperta il 10 aprile e chiusa il 9 maggio. Essa fu visitata da 140,000 persone. L'introito ascese a lire st. 6000. Oltre alle colonie dell'Australia vi erano rappresentati: il Canadà, gli Stati Uniti d'America, la California, Hawaii, Fidji, il Giappone e la Francia. Vi fu anche un espositore della Palestina che aveva messo in mostra degli oggetti intagliati in legno del Monte degli Olivi, che trovarono tosto numerosi acquirenti. La sola colonia di Sidney aveva esposto 210 cavalli, 300 capi di bestiame, 57 pecore, 398 polli, 78 cani di razza assai rara, 76 qualità di vini, degli oggetti distinti d'agricoltura ed orticultura, tabacco, seta, oggetti di belle arti, d'industria, ecc.

Il governo di Melbourne ha destinato un premio per la caccia ai pesci-cani; in seguito a questa misura in pochi giorni furono distrutti quasi 1000 di quei mostri marini.

Una miniera d'oro nella Nuova Zelanda divise un utile di lire 54,000 fra i suoi fortunati azionisti. Si aspettano a Sidney tre bastimenti con 3 o 400 emigranti da Nuova York. Si scopersero fra le roccie delle gole dei monti Weka alcune pitture antiche che rappresentano degli animali, delle armi e vestiti di un popolo semi-civilizzato. Al di sotto vi sono delle iscrizioni in caratteri che rassomigliano a quelli delle lingue dei Taniri e dei Birmani.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 27 agosto 1877 (ore 16 10).

Barometro salito 1 mill. in Sardegna; abbassato fino a 2 da Roma al Capo Passaro; stazionario nel resto d'Italia. Pressione media 761 mill. Venti freschi di nord-ovest e mare mosso nel Canale di Otranto, a Cagliari, a Messina e a Porto Empedocle. Calma altrove. Cielo generalmente sereno; nuvoloso in alcune stazioni della Sicilia e del golfo di Napoli, a Livorno e a Venezia. Pioggie copiose nel sud dell'Inghilterra. Probabilità di tempo qua e là turbato sull'Italia, dominando in generale il buono.

Osservatorio del Collegio Romano — 27 agosto 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,2	761,4	760,5	760,8
Termomet. esterno (centigrado)	23,7	32,9	32,4	26,9
Umidità relativa...	82	40	38	61
Umidità assoluta...	17,89	14,78	13,62	16,11
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 0	O. 4	O.SO. 24	Calma
Stato del cielo.......	2. veli, cirri	0. bello	0. bello	0. bello

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 33,3 C. = 26,6 R. | Minimo = 20,9 C. = 16,7 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 28 agosto 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	75 22	75 17	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 30
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 85
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	81 —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	2° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1162 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	424 50
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	407 —	406 50	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	633 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	109 35
Marsiglia	90	— —	— —	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 47	27 42	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 93	21 92	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1878: 75 22 1/2 cont. — 2° sem. 1877: 77 35 fine.

Cart. Cred. Fond. Banco S. Spirito 407.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Per il Sindaco: A. MARCHIONNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 20 settembre 1877 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 43, nel comune di Lastra a Signa, provincia di Firenze, con l'aggio lordo medio annuale di lire 1395 65.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'art. 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 85 (ottantacinque).

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 15 agosto 1877.

4163 *L'Intendente*: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FERRARA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita da istituirsi nel comune di Argenta, frazione di Bendo, assegnata per le leve al magazzino di Argenta, e del presunto reddito lordo di lire 300 (trecento).

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Ferrara, 20 agosto 1877.

4209 *L'Intendente*: LALOLI.

INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. ..., situata nel comune di Crosara, via Piazza, assegnata per le leve al magazzino di Bassano, e del presunto reddito lordo di lire 285.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Vicenza, 18 agosto 1877.

4185 *L'Intendente*: PORTA.

COMUNE DI ROCCAMASSIMA

Appalto dell'esattoria pel quinquennio 1878-82.

Andati deserti il 1° e il 2° esperimento d'asta per l'appalto dell'esattoria di questo comune pel quinquennio 1878-1882, e dovendosi ora procedere alla nomina dell'esattore sopra terna a sensi dell'art. 12 della legge 20 aprile 1871, s'invitano gli aspiranti alla detta nomina a presentare entro il perentorio termine di giorni quindici dalla data del presente avviso le loro domande in carta da bollo a questa Giunta municipale, la quale scegliendo le più utili formerà la terna per sottoporla subito al Consiglio comunale; saranno prese in considerazione le domande con un aggio percentuale anche maggiore del tre; e si aggiunge per norma che l'aggio corrisposto all'attuale esattore è del sette per cento.

Le riscossioni annuali ammontano in complesso a oltre lire 20,000. La cauzione da prestarsi dall'esattore è di lire 5800, e il deposito a garanzia delle domande è di lire 337 60.

Nella domanda gli aspiranti indicheranno il modo con cui, in caso di nomina, intendono prestare la cauzione. Vi sono capitoli speciali approvati, di cui, dietro richiesta, si spedisce copia.

Roccamassima, li 25 agosto 1877.

4249 *Il Sindaco*: ATTILIO ANGELINI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI BARI (17ª)

AVVISO D'ASTA.

Stante la deserzione dello incanto tenutosi ieri, si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del grano occorrente per assicurare il servizio del pane ad economia presso il magazzino delle Sussistenze militari, si procederà addì 5 settembre p. v., alle ore 2 pom., nell'ufficio suddetto, sito in via Putignani, numero 141, piano 1°, palazzo Amoruso, innanti il direttore di Commissariato, ad un secondo esperimento per lo appalto anzidetto, col sistema dei partiti segreti, per la provvista del grano, ripartito come segue:

INDICAZIONE dei magazzini nei quali devono eseguirsi le consegne	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto Quintali	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	QUALITÀ	Quantità totale Quintali					
Magazzino delle Sussistenze militari di Bari	Grano nostrale Campione n. 1 . .	1500	5	300	3	600	La consegna dovrà effettuarsi in tre rate eguali entro 30 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto; e cioè la prima rata nei primi 10 giorni, la seconda nei 10 successivi, la terza negli ultimi 10 giorni.
	Id. Campione n. 2	1500	5	300	3	600	

Il grano da provvedersi dovrà essere nostrale, del raccolto dell'anno 1877, della qualità conforme al campione esistente presso il suddetto ufficio ed alle condizioni dei capitoli speciali, e del peso non minore a chilogrammi 75 per ogni ettolitro.

L'impresa baserà sui capitoli generali e speciali ostensibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare del Regno, i quali capitoli formeranno parte integrale del contratto.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerta per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi nell'offerta segreta avrà fatto un prezzo maggiormente inferiore, o pari almeno, a quello segnato nella scheda segreta del Ministero.

Le offerte saranno ritirate prima di cominciare le operazioni d'incanto, e queste cominciate per una qualità di grano, non saranno accettate più offerte sebbene si riferiscano ad altra qualità.

Le offerte una volta presentate, non potranno mai in verun caso essere ritirate, ma può un offerente consegnarne altra incondizionata, prima che si sieno cominciate ad aprire quelle che sono già nelle mani del presidente dell'asta.

Nell'interesse del servizio lo stesso Ministero ha ridotto i fatali, ossia il termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, a giorni 5 dalle 3 pomeridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno della provvisoria aggiudicazione.

Le offerte dovranno essere presentate su carta filigranata col bollo ordinario di lira una, debitamente firmate e suggellate, esclusa la carta libera munita di marche da bollo.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questo ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dello Stato incaricate di ricevere ed amministrare depositi, della somma di lire 600 per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare le loro offerte alle Direzioni e Sezioni di Commissariato sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Direzione ufficialmente per il giorno dell'asta prima dell'apertura dell'incanto e siano corredati della ricevuta originale od in copia dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le offerte non suggellate o condizionate non saranno accettate.

Si avverte che in questo secondo esperimento si procederà all'aggiudicazione quand'anche si avesse una sola offerta, purchè accettabile.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali sono a carico dei deliberatari, come pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti, nonchè il pagamento dei diritti notarili stabiliti dalla legge 25 luglio 1875.

Bari, 25 agosto 1877. **Per la suddetta Direzione**

4271 *Il Tenente Commissario*: FRANCESCO BARATTELLI.

R. PREFETTURA DELLA CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì dieci settembre prossimo, avanti il signor prefetto, si addiverrà allo appalto dei lavori di nuova costruzione della strada comunale obbligatoria di Pietrapaola, 1° tronco dal torrente Stravò al casino Morelli, della lunghezza di metri 6199 90, per l'ammontare approssimativo di lire 83,590 71 soggetto a ribasso d'asta.

La gara avrà luogo ad estinzione di candela vergine, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento 4 settembre 1870, approvato con R. decreto dello stesso giorno, n° 5852.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale compilati addì 25 luglio 1877, visibili assieme alle altre carte del progetto nella segreteria della prefettura ove trovansi depositati in tutte le ore di ufficio.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine prefisso dall'articolo 11 del capitolato speciale, a far tempo dalla data del verbale di consegna.

È in diritto dell'Amministrazione diffalcare dallo appalto qualche parte di lavoro per eseguirlo sia in economia, sia mediante le prestazioni in natura; e ciò oltre al dritto di aumento e diminuzione fino ad un quinto, come all'articolo 34 del capitolato generale d'appalto.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto dell'apertura della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dallo articolo 2 del capitolato generale.

2. Depositare a guarentigia dell'asta la somma di lire cinquemila.

La cauzione diffinitiva è di lire diecimila, la quale rimarrà vincolata a favore dell'Amministrazione fino al compimento dei lavori contemplati nel suddetto capitolato di appalto, salvo la responsabilità cui l'impresa medesima resta vincolata per gli effetti dell'art. 1659 del Codice civile vigente.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiore al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Per tutto che risguarda gli altri obblighi dello assuntore sia rispetto alla esecuzione de'lavori di cui sopra, e sia per la osservanza delle diverse condizioni provenienti dalla forza del contratto al quale egli deve sottostare, si fa riporto ai capitoli di appalto depositati nella segreteria della prefettura, redatti giusta le prescrizioni contenute nelle istruzioni generali emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1872, modulo 37, e nelle successive disposizioni di cui avrà visione nella segreteria stessa.

Le spese tutte inerenti allo appalto e quelle di registro sono a carico dello appaltatore.

Cosenza, il dì 21 agosto 1877.

4253 *Il Segretario delegato:* PUGLIESE.

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Avviso d'Asta

Per l'appalto dei lavori di difesa frontale dell'argine sinistro di Po nella località Froldo Bocchi, in comune e distretto di Massa Superiore, giusta progetto in data 13 maggio 1877 del locale ufficio del Genio civile, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio del 23 agosto andante, numero 65008-10687.

L'asta sarà tenuta davanti il prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa prefettura, col metodo dei partiti segreti, nel giorno di lunedì tre settembre p. v. alle ore 10 antimeridiane, aprendosi la gara di ribasso sul dato peritale di lire 90,000.

Gli aspiranti potranno, da oggi fino al detto giorno ed ora, presentare a questa prefettura la rispettive loro offerte in carta bollata (da una lira), allegandovi attendibili certificati di moralità ed idoneità, nonchè la ricevuta della locale Tesoreria pel deposito provvisorio di lire 6000, se in valuta legale, oppure di una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si farà luogo a deliberamento soltanto quando una di due o più offerte abbia almeno raggiunto il *minimum* prestabilito nella scheda che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salve le ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, le quali potranno essere insinuate nel termine utile dei fatali, che scade alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 10 settembre p. v.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione si procederà tosto alla stipulazione del relativo contratto, previa prestazione del deposito definitivo di lire 10,000 e verso antecipazione di lire 900 circa per le spese d'asta e di contratto, salva successiva resa di conto e pareggio.

L'appaltatore dovrà dare il detto lavoro compiuto entro giorni 60 lavorativi dalla data della consegna, sotto le condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e dal capitolato speciale risguardante il lavoro di cui trattasi, dei quali, nonchè dei relativi disagni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza in questa prefettura durante l'orario d'ufficio.

Rovigo, addì 26 agosto 1877.

[illegible] *Il Segretario Delegato:* A. PIVETTA.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

MUNICIPIO DI MONTE S. GIOVANNI CAMPANO

Avviso d'Asta

per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria Colli-Monte S. Giovanni Campano.

Essendo andato deserto l'incanto di cui nel precedente avviso del giorno 14 luglio p. p. si rende noto che innanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, nel giorno 31 agosto corrente in questa residenza municipale, alle ore 10 ant., si terrà un secondo esperimento d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova strada che dall'abitato di Colli, frazione di questo comune, mette alla strada Anitrella, della lunghezza di metri 4767 67.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 25,914 66, e sarà tenuta col metodo della estinzione delle candele, e secondo le norme stabilite dal regolamento annesso al R. decreto 4 settembre 1870, per cui si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

I concorrenti, per essere ammessi a far partito all'asta, dovranno presentare un certificato d'idoneità non anteriore di sei mesi, rilasciato da un ingegnere reggente negli uffici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte; non che depositare presso questo ufficio la somma di lire 600 in valuta legale, come cauzione provvisoria a garenzia dell'asta. Tali somme saranno restituite agli offerenti al termine dell'incanto, meno quella del deliberatario che sarà tenuta fino alla stipulazione del contratto, ed alla prestazione della cauzione definitiva.

Giusta l'art. 11 del capitolato d'appalto che, unitamente al progetto d'arte, tipo, ecc., resta a tutti ostensibile in questa segreteria comunale nelle ore di ufficio, i lavori dovranno essere principiati tostochè avrà avuto luogo la regolare consegna, secondo le disposizioni dell'art. 338 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche, e dovranno essere ultimati nel periodo di anni quattro a decorrere dalla data del verbale relativo alla consegna suddetta.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire 1000, la quale non sarà accettata che in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente. Si accetterà anche una valida ipoteca su fondi di valore doppio della cauzione.

Le offerte di ribasso sui prezzi di perizia non potranno essere inferiori a lira una per cento.

Il termine utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di prima aggiudicazione, è fissato alle ore 12 merid. del giorno 17 p. v. settembre.

Tutte le spese relative all'asta, ecc., alla stipulazione del contratto, bollo registro, e quelle infine per le copie del contratto stesso, e dei documenti che ne fanno parte, sono a carico dell'imprenditore.

Residenza Municipale di Monte S. Giovanni Campano, li 14 agosto 1877.

Il Sindaco: VALENTINO conte LUCERNARI.

4273 *Il Segretario comunale:* VINCENZO SEGNERI.

INTENDENZA DI FINANZA IN BRESCIA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle rivendite di generi di privativa descritte nel seguente elenco:

N° d'ordine	COMUNE in cui trovasi la Rivendita	BORGATA o via	Numero della Rivendita a tenore dell'articolo 18 del regolamento 15 giugno 1865	Magazzino cui trovasi aggregata per le leve	Reddito medio triennale lordo
1	Peschiera-Maraglio	Carrobbio	1	Iseo	208 08
2	Lodrino	Dosso	1	Gardone	150 13
3	Breno	Astrio	4	Breno	61 91
4	Bornato	Costa	3	Iseo	140 97
5	Breno	Piazza	2	Breno	772 02
6	Calvisano	Viadana	5	Montechiaro	240 99
7	Barco	Nuova istituzione	1	Manerbio	200 »

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Brescia, 18 agosto 1877.

[illegible] *L'Intendente:* A. [illegible]

CITTÀ DI TORINO

AVVISO D'ASTA per l'appalto della costruzione di un tratto di murazzo lungo la Dora, a monte del ponte Mosca, con un cavalcavia sulla ferrovia Torino-Lanzo.

Alle ore 2 pom. di giovedì 13 del prossimo venturo mese di settembre, nel civico palazzo e nella sala destinata alle adunanze della Giunta municipale, con assistenza del sindaco o di un suo delegato, e coll'opera del segretario sottoscritto, si procederà all'incanto a partiti segreti, secondo le norme stabilite nel regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, per l'impresa della formazione di un tratto di murazzo lungo la Dora, cominciando dalla spalla del ponte Mosca fino al di là del ponte in ferro della ferrovia Torino-Lanzo, con costruzione di un cavalcavia sopra detta strada ferrata, il cui importo è approssimativamente calcolato in lire 75,000 (di cui lire 3000 a corpo e lire 72,000 per opere e provviste a misura), e meglio come il tutto trovasi descritto e designato nei capitoli di condizioni speciali e nel relativo progetto approvati dalla prefata Giunta in seduta del 1° agosto corrente.

L'impresa sarà aggiudicata a favore di quello fra i concorrenti che avrà offerto, sui prezzi notati ed indicati nei precitati capitoli speciali ed annessovi elenco, maggiore diminuzione di un tanto per cento, superando od almeno raggiungendo il ribasso minimo prestabilito dal sindaco in ischeda suggellata e deposta sul banco dell'incanto, alla presenza degli astanti, al momento dell'apertura dell'adunanza, la quale scheda resterà sigillata sin dopo ricevute e lette tutte le offerte presentate, sotto l'osservanza del progetto in un foglio di disegni e delle condizioni speciali anzidette, non che dei capitolati ed elenchi in queste enunciati.

Per essere ammessi a far partito gli aspiranti dovranno presentare un certificato di data non anteriore di un anno, spedito da un ingegnere capo di servizio pubblico, nel quale si attesti aver essi eseguita qualche opera idraulica stradale d'importanza e si certifichi della loro onestà ed idoneità; dovranno inoltre fare a cautela dell'asta, a mani del civico tesoriere, pur presente, il deposito di lire 7500 in danaro ovvero in cartelle del Debito Pubblico dello Stato o della Città al portatore ed al valore in corso, il quale deposito sarà restituito ai non deliberatari non appena terminato l'incanto ed al deliberatario subito dopo stipulato l'atto di sottomissione con cauzione, a cui si addiverrà entro otto giorni dopo che l'aggiudicazione si sarà resa definitiva.

Le schede d'offerta, estese su carta bollata ad una lira, sottoscritte e chiuse in pieghi sigillati, saranno all'apertura dell'incanto rimesse, col certificato anzidetto, dagli aspiranti in persona a mani del sindaco, o del suo delegato, il quale ne darà lettura agli astanti.

L'impresa dovrà essere portata a compimento prima di giugno dell'anno 1878.

Il termine utile (fatali) per la presentazione d'offerta di ribasso non inferiore del ventesimo dai prezzi d'aggiudicazione è di giorni 15 che vanno a scadere alle ore 2 pomeridiane di venerdì 28 settembre anzidetto.

Il progetto, i capitoli delle condizioni speciali coll'annessovi elenco e gli altri capitolati ed elenchi in quelli enunciati, alla cui osservanza è subordinata l'impresa, sono visibili nel civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Le spese tutte degli incanti, del contratto, con una copia del medesimo per la città, delle copie dei disegni ed ogni altra accessoria sono a carico dello aggiudicatario.

Torino, dal Palazzo Municipale, addì 25 agosto 1877.

4252 *Il Segretario*: Avv. PICH.

PROVINCIA DI ROMA — COMUNE DI TIVOLI

Pel venturo anno scolastico vanno a rimanere vacanti nelle Scuole tecniche di questa città i posti:

1° Di professore di lingua italiana, storia e geografia per il 1°, 2° e 3° anno di corso, con lo stipendio annuo di lire 1600, esenti dalla tassa di ricchezza mobile;

2° Di professore di lingua francese e computisteria, con lo stipendio annuo di lire 1400, pure esenti dalla detta tassa.

Per provvedere a tale vacanza rimane aperto per un mese da oggi il concorso per qualunque candidato voglia presentarsi, il quale dovrà, nel termine indicato, esibire la dimanda in carta bollata da centesimi 60 corredata dei seguenti documenti:

1. Fede di nascita e stato di famiglia.
2. Fede criminale di data recente.
3. Certificato di buona condotta di data recente.
4. Diploma di abilitazione nelle materie d'insegnamento indicate.
5. Qualunque altro documento atto a comprovare l'attitudine all'insegnamento al quale concorre.

Terminato il tempo utile si procederà dal Consiglio comunale alla nomina dei detti insegnanti per l'anno scolastico 1877 in 78.

Gli eletti dovranno dentro 15 giorni dichiarare di avere accettato il posto, altrimenti si riterranno come rinunciatarii.

Nel giorno 15 ottobre dovranno presentarsi per assumere l'esercizio.

Tivoli, li 21 agosto 1877.

Il Sindaco: PIETRO cav. TOMEI.

V. Coccanari *Segretario ff.*

[illegible]

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI ANCONA (10ª)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pel panificio militare di Ancona,

di cui nell'avviso d'asta delli 14 agosto andante, n. 5, nell'incanto d'oggi fu deliberato come in appresso:

Lotti	n°		da chilogr.		cadauno	a lire
Lotti	n°	4	da chilogr.	300	cadauno	a lire 32 24
»	»	2	»	300	»	» 32 20
»	»	2	»	300	»	» 32 00
»	»	1	»	300	»	» 31 85
»	»	1	»	300	»	» 32 49

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo sopraindicato, scade alle ore 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno 30 agosto corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia quella filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 500 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta n. 5 del 14 corrente mese.

Ancona, 24 agosto 1877.

Per detta Direzione

4301 *Il Sottotenente Commissario*: PAGANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TERRA DI LAVORO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 settembre 1877 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 310, nel comune di Trentola, provincia di Terra di Lavoro, con l'aggio lordo medio annuale di lire 2760 62.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza la occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'articolo 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 160, corrispondente al capitale di lire 2139.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Caserta, 25 agosto 1877.

4277 *L'Intendente*: S. DE CESARE.

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

AVVISO D'ASTA per il 10 settembre prossimo

Vendita di parte dei terreni regione Isola e Pasquaro.

In esecuzione alle consigliari deliberazioni 21 marzo 1875 e 22 luglio 1877 approvate rispettivamente coi decreti della Deputazione provinciale li 28 maggio detto anno e 12 andante, si deduce a pubblica notizia che nel giorno 10 settembre p. v., a cominciare dalle ore 8 mattutine, ed occorrendo nel giorno successivo, in detto comune, nella solita sala consulare, avanti il R. sindaco assistito dall'infrascritto segretario, seguirà il primo incanto, ad estinzione di candele vergini, della vendita di parte dell'appezzamento Isola in 78 lotti, della superficie totale di ettare 27, are 6, centiare 4 e di altra frazione nella regione Pasquaro in 3 lotti, della superficie di are 62, centiare 2, e così della superficie complessiva di ettare 27, are 68, centiare 6, in aumento ai prezzi a caduno di essi attribuiti dal perito, alle condizioni dallo stesso proposte, ed alle altre stabilite dal Consiglio comunale colle precitate deliberazioni, visibili nella segreteria municipale in tutti i giorni ed ore d'ufficio, a seconda delle quali:

1° Il termine utile alla presentazione dell'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è di giorni quindici scadenti al mezzodì.

2° Ogni aspirante dovrà depositare il decimo dei prezzi d'asta di cadun lotto, e le offerte non potranno essere minori di lire cinque.

3° Le spese d'incanto, deliberamento, riduzione in atto pubblico, registrazione d'ipoteca, trascrizione, compresa copia pel comune, sono a carico dei deliberatari.

In fede — Palazzolo Vercellese, li 21 agosto 1877.

Il Sindaco ff.: CERRUTI PIETRO.

[illegible] *Il Segretario comunale*: C. [illegible]

RIASSUNTO *della Situazione del dì 10 del mese di Agosto 1877* del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 12,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Parziale	Totale
Casse e riserva				L. 20,489,786 81
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 11,731,737 86	17,864,726 65	» 17,864,726 65
	id. maggiore di 3 mesi	» 660,447 27		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 6,319 61		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 5,466,221 91		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 3,884 361 11
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 5,841,431 52	» 5,992,605 01
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» »	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 79,836 18	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 71,337 31	
Crediti				» 6,716.003 67
Sofferenze				» 3,782 389 07
Depositi				» 9,777,872 02
Partite varie				» 10,014 367 03
			TOTALE	L. 78,522 111 37
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 765,364 63
			TOTALE GENERALE	L. 79,287,476 »

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 9,200,000 »
Massa di rispetto	» 19,649 70
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 34,252,654 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 22,114,622 01
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 9,777,872 02
Partite varie	» 2,884,234 31
TOTALE	L. 78,249,032 04
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,038,443 96
TOTALE GENERALE	L. 79,287,476 »

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 9,042,125 »
Argento	» 4,082,272 10
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 3,569 71
Biglietti consorziali	» 7,020,899 »
RISERVA	L. 20,148,865 81
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 340,921 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
CASSA	L. 20,489,786 81

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	141,794	L. 7,089,700 »
da L. 100	79,740	» 7,974,000 »
da L. 200	29,114	» 5,822,800 »
da L. 500	14,512	» 7,256,000 »
da L. 1000	5,329	» 5,329,000 »
	SOMMA	L. 33,471,500 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 1	110,160	L. 110,160 »
da L. 2	25,617	» 51,234 »
da L. 5	27,858	» 139,290 »
da L. 10	20,469	» 204,690 »
da L. 20	13,789	» 275,780 »
	TOTALE	L. 34,252,654 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 00 e la circolazione . . . L. 34,252,654 00 è di uno a 2 854

Il rapporto fra la riserva » 20,148,865 81 { la circolazione L. 34,252,654 00 / e gli altri debiti a vista » 22,114,622 01 } » 56,367,276 01 è di uno a 2 797

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5	5 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 4 1/2	»
Per le anticipazioni su sete	» 4 1/2	»
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	» »	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, li 18 agosto 1877.

Visto = **IL DIRETTORE GENERALE**
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

4222

Bando per vendita giudiziaria.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di spropriazione promosso da Balestra Paolo, domiciliato a Viterbo, rappresentato dal procuratore Giuseppe Angelini,

Contro Olivieri Francesco, domiciliato a Vignanello, contumace,

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visto l'atto di precetto;

Vista la sentenza di questo tribunale del 7 dicembre 1874, autorizzante la vendita degli stabili esecutati;

Visto il decreto presidenziale in data di ieri, col quale fu stabilita l'udienza del 27 settembre prossimo futuro, onde procedersi al suddetto incanto,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo tribunale il giorno di giovedì 27 settembre 1877, ore 11 antimeridiane, si procederà all'incanto degli stabili qui sotto descritti e colle condizioni pure in appresso riportate.

Descrizione dei fondi:

1º lotto — Casa di abitazione posta in Vignanello, in via Borgo Principe Umberto, distinta col numero di mappa 328 ed al civico numero 547, confinante con la strada, coi beni Cardarelli, Olivieri Giovanni e con altra casa di Francesco Olivieri, composta di un pianterreno e tre piani superiori, quello di due vani abitabili e questi di sette vani pure abitabili, oltre alla cantina con grotta, del periziato valore di lire 6230 52 5.

2º lotto — Vano ad uso di fienile posto come sopra in contrada San Rocco, al numero di mappa 636 e civico 1427, a confine la strada della Valle, Troili, Fochetti, Annesi, salvi, ecc., del periziato valore di lire 495 92.

3º lotto — Cantina e tinello posti come sopra, in contrada Valle e sulla strada della Fontana, distinta col numero di mappa 709 e civico 1374, composta di un vano con torchio fisso, camino e fornelli, di altro vano dello stesso livello scavato sul masso e di sottoposta cantina, a confine la strada, altra cantina dello stesso espropriato Olivieri ed una cascina al medesimo spettante, del periziato valore di lire 1271 93 5.

4º lotto — Cantina e tinello posti come sopra e distinti in mappa coi numeri 707, 708, al civico nº 1375, a confine il fondo descritto al nº 3, Depretis, Giovanni Olivieri, salvi, ecc., del periziato valore di lire 2035 11.

5º lotto — Terreno seminativo in contrada San Rocco, sito nel suburbano di Vignanello, distinto in mappa sezione 1ª, nº 693, di metri quad. 90, a confine la strada, la chiesa di S. Rocco e Pastore Depretis, del periziato valore di lire 67 50.

6º lotto — Terreno sito in quel di Vignanello, contrada Lavona, al numero di mappa 762, sez. 2ª, di qualità vignato, alberato, seminativo, con varie piante da frutti, a confine la strada Romana ed altri beni di esso Francesco Olivieri, del periziato valore di L 780.

Avverte

Che colla mentovata sentenza di questo tribunale si ordinava ai creditori iscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 dalla notificazione del presente bando, agli effetti del successivo giudizio di graduazione sul prezzo pel quale saranno venduti gli stabili, alle di cui relative operazioni veniva delegato il signor giudice Girolamo Canosi.

Viterbo, 5 luglio 1877.

Il cancelliere: RAVIGNANI.

Registrato dal sottoscrittto vicecancelliere il 5 luglio 1877 con marca da lira 1 20.

DEL GIUDICE vicecanc.

4266 GIUSEPPE ANGELINI proc.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MOLISE

Esecuzione coattiva della legge 30 *agosto* 1868, *n.* 4613

AVVISO D'ASTA.

Essendo andato deserto l'incanto tenuto il giorno 20 corrente mese di agosto si fa noto che nel giorno 10 vegnente settembre, alle ore 11 ant., in continuazione, si procederà in questo ufficio avanti il sig. prefetto, o chi per esso, al secondo incanto per lo appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria che dall'abitato di Bonefro si dirige al confine del tenimento di S. Giuliano di Puglia della lunghezza di metri 2853 57, sotto l'osservanza del capitolato generale e speciale debitamente approvato.

L'asta avrà luogo col metodo della candela vergine, osservate le prescrizioni del regolamento 4 settembre 1870 sulla Contabilità generale dello Stato, e sarà aperta sul prezzo peritale di lire 42,548 99.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno all'atto della medesima produrre:

1. Certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'autorità del luogo di domicilio dell'accorrente.
2. Attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere o dal sindaco di un comune del Regno in attività di servizio in data non anteriore di sei mesi, ed autenticato dall'autorità amministrativa competente.
3. Ricevuta della Tesoreria provinciale di eseguito deposito per tale scopo della somma di lire 2700 in contanti, od in rendita pubblica dello Stato, calcolata al valore di Borsa, avvertendosi che le somme in tal modo depositate saranno restituite appena terminato l'incanto, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta dall'Amministrazione fino alla stipula del contratto, che dovrà aver luogo tra giorni 15 dal dì del seguito deliberamento definitivo.

La cauzione da prestarsi all'atto della stipula del suddetto contratto è stabilita in lire 5500, da depositarsi in contante, sia in biglietti di Banca o rendita pubblica presso la locale Cassa dei depositi e prestiti.

Sarà accettata anche una valida ipoteca sui beni stabili di un valore doppio della cifra suindicata. I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo seguita la regolare consegna dei medesimi, per darsi compiuti nel termine di anni 4 giusta il prescritto dall'art. 12 del capitolato generale.

Nel caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, e che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta fin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avvenuto deliberamento.

Gli atti relativi all'appalto succennato sono visibili a chiunque presso questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese inerenti ad esso appalto, non che quelle di registo, sono a carico dell'appaltatore.

Campobasso, 20 agosto 1877.

4275 *Il Segretario Incaricato*: B. DI GIOVANNI.

PROVINCIA DI PARMA

Il Sindaco di Medesano fa noto:

Che oggi venne aggiudicato provvisoriamente al signor Arata Giambattista il cottimo dei lavori di aprimento della strada obbligatoria detta di Sant'Andrea, pel prezzo di lire 149,700.

Che il tempo utile per offrire il ribasso del ventesimo scade al mezzodì del 5 settembre prossimo venturo.

Medesano, 21 agosto 1877.

4225 *Il Sindaco*: E. MARCONI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

MANIFESTO.

Il signor Leopoldo Costa e C., domiciliato in Bergamo, via Masone, con documentata istanza 27 giugno 1877, diretta a questa prefettura, chiedeva che venisse emessa in di lui favore la concessione Sovrana a termini dell'art. 38 e seguenti della legge 20 novembre 1859, n. 3755, della miniera di piombo argentifero sita nella località denominata Zangini in comune di Bondione, stata dichiarata scoperta e concessibile col Ministeriale decreto 6 luglio 1876, numero 457, e di cui provvisoriamente è stata delimitata l'area, come dai piani che trovanni ostensibili presso la segreteria di questa prefettura.

Il sottoscritto pertanto, a senso e per gli effetti dell'articolo 43 e seguenti della legge suddetta mineraria, manda pubblicarsi il presente manifesto per tre consecutive domeniche in questo capoluogo di provincia, alla porta dello ufficio della sottoprefettura di Clusone e nel comune di Bondione, inserendolo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel foglio d'annunzi di Bergamo, e prefiggendo il termine perentorio di giorni 30 per la presentazione alla sottoprefettura di Clusone delle eventuali opposizioni che dovranno essere inscritte per ordine di data in un registro particolare, il quale potrà ispezionarsi con tutti i relativi atti da chiunque ne abbia interesse, previa domanda, alla sottoprefettura stessa.

Delle suddette pubblicazioni dovrà farsi constare per mezzo di appositi certificati.

Bergamo, 16 agosto 1877.

4237 *Il Prefetto*: ANTINORI.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che alle ore 12 meridiane del giorno 11 del p. v. mese di settembre, nella segreteria provinciale, innanti il sig. prefetto presidente o di un suo delegato, e con l'intervento dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, si procederà, mediante pubblici incanti, all'appalto per lo eseguimento di tutte le opere e provviste per la variante del tronco di strada provinciale compreso fra Castroreale e Barcellona, e propriamente dal punto denominato Serro all'abitato di Castroreale.

L'appalto avrà luogo ad estinzione di candela, e sotto l'osservanza del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in base al progetto d'arte, e relativo capitolato d'oneri del 15 novembre 1876, redatti dall'ufficie tecnico provinciale e di già approvati.

I lavori dovranno essere compiutamente ultimati entro il termine di un anno, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

In corso d'opera saranno rilasciati all'impresario certificati di lavori per rate di lire 10,000, sotto deduzione del ribasso d'asta e delle ritenute del 5 per 100 per errori di calcolazioni ed altro; quali certificati saran pagati nel periodo di anni quattro con gl'interessi a scalare del 6 p. 100 in ragion d'anno a contare dalla data della spedizione dei certificati medesimi.

Le spese preventive per le occupazioni, pei movimenti di terra, e per le opere di muratura, e diverse, ascendono alla complessiva cifra di lire 71,019 80; e quelle a calcolo e per sorveglianza a lire 5980 20.

Le offerte a ribasso saran presentate nella proporzione decimale che sarà stabilità dal presidente all'atto dell'apertura dell'asta.

Nessuno sarà ammesso all'asta se non avrà previamente presentato al signor presidente:

a) Il certificato d'idoneità di data non maggiore di mesi sei, e rilasciato dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, o da un ingegnere capo del Genio civile governativo;

b) La fede di penalità di data recente;

c) La quitanza di lire 3000 che dovranno depositarsi nella Cassa provinciale a garenzia dell'asta.

L'appalto sarà liberato all'ultimo migliore offerente, salvi gli effetti dell'ulteriore ribasso del ventesimo, che potrà presentarsi nella segreteria provinciale nei quindici giorni successivi al deliberamento, e perciò sino al mezzogiorno del 26 detto mese di settembre.

L'aggiudicatario diffinitivo avrà obbligo di stipulare l'analogo contratto, e di prestare la cauzione (che sarà del decimo dell'importare netto dell'appalto) a semplice richiesta anche verbale.

Le spese d'asta, di contratto, registro, bollo e qualunque altra inerente all'appalto, saranno per intero a carico dell'aggiudicatario.

Gli offerenti dovranno depositare nelle mani del segretario che assiste all'asta la somma di lire 250 in conto delle spese e dei diritti di segreteria.

Tutti gli atti relativi all'appalto sono depositati nella segreteria provinciale, e chiunque potrà prenderne cognizione durante l'orario d'ufficio.

Messina, 21 agosto 1877.

4263 *Il Segretario capo*: C. GALVAGNO.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

È aperto il concorso per il conferimento a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª), delle seguenti rivendite di generi di privative:

N° progress.	UBICAZIONE — Comune	UBICAZIONE — Borgata o Via	N° d'ordine	Reddito annuo lordo	MAGAZZINO da cui dipende
1	Montale	S. Pier Ogliana	10	179	Pistoia
2	Borgo S. Lorenzo	Tassaia	5	80	Borgo S. Lorenzo
3	Marradi	—	4	580	Id.
4	Id.	Popolano	5	140	Id.
5	San Miniato	Isola	3	331	Empoli
6	Barberino di Val d'Elsa	Noce	4	105	Firenze, 2° circond.
7	Rocca S. Casciano	Via del Mercato	4	289	Modigliano
8	S. Maria a Monte	Parrocchia della Pianora	5	100	Empoli
9	Borgo S. Lorenzo	Razzuolo	18	100	Borgo S. Lorenzo

Gli aspiranti dovranno presentare a quest'Intendenza, nel termine d'un mese dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, del certificato di penalità, dello stato di famiglia, del certificato comprovante le condizioni economiche, e dei documenti in fine da cui risultino i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande presentate dopo detto termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di pubblicazione del presente avviso stanno a carico dei concessionari.

Firenze, addì 20 agosto 1877.

4215 *L'Intendente*: CARIGNANI.

Avviso di vendita giudiziale.

(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza emanata dal tribunale di Viterbo li 14 giugno 1866, registrata a Viterbo li 30 detto, vol. 46 giudiziali fog. 82 verso, c. b., sulla istanza degli ill.mi signori Pietro e Maddalena Pellei, e per ogni legal effetto del signor Filippo Casciani marito di quest'ultima, in allora tutori ed amministratori delle signore Ester, Maria ed Antonia Sinibaldi, possidenti, domiciliati in Soriano, rappresentati dal sottoscritto procuratore, fu ordinata la vendita dei fondi qui appresso descritti, ipotecati specialmente a favore delle suddette signore Sinibaldi. Quindi nel giorno 31 gennaio 1867 nella cancelleria del tribunale suddetto in protocollo nº 269 del 1866 furono prodotti:

1. Il capitolato – 2. Due estratti autentici delle iscrizioni ipotecarie – 3. L'estratto autentico dei registri censuari: in pari tempo furono ripetute le perizie giudiziali redatte dai signori Francesco Mencarini e Vincenzo Leonori in data 26 novembre e 31 dicembre 1866, esistenti negli atti dello stesso tribunale, che contengono la stima dei fondi stessi tutti posti nella terra o territorio di Soriano, e che sono i seguenti:

1º Terreno castagnato domestico, denominato Piano della Guardia, della quantità superficiale di rubbi 4, mezze 6, misurelle 5 e metri quadrati 46, confinante colla pubblica strada, e coi beni della parrocchia di S. Nicola, della cappella del SS. Nome di Maria, degli eredi Lenzi, di Catalani, di Fontana, della Confraternita di S. Eutizio, stimato scudi 665 e bajocchi 75, pari a lire 3578 e centesimi 40.

2º Terreno castagnato domestico, denominato Poggio di Leone, della quantità di tavole 70, confinante col fosso dei Molini, coi beni della Confraternita di S. Eutizio, di Giovanni Urbani, dei fratelli Ferruzzi, di Giannini, colla strada, col fosso di Poggio Leone, salvi, ecc., stimato sc. 1063 e bajocchi 12, pari a lire 5714 e centesimi 29.

3º Terreno castagnato domestico, denominato Poggio di Leone, confinante col fosso Poggio di Leone, coi beni di Giovanni Ferruzzi, di Giovanni Urbani, di Curti, salvi, ecc., della estensione superficiale di tavole 5 e centesimi 30, stimato sc. 107 e bajocchi 37, pari a lire 577 e centesimi 14.

4º Terreno vitato, filonato, olivato e prativo, denominato Le Fontanacce, della superficie di tavole 17 e cent. 81, confinante coi beni di Giovanni Sperandio, di Vincenzo, e Luigi Gregori, dei fratelli Luzzetti, degli eredi Sinibaldi, di Fontana, colla strada, salvi, ecc., stimato sc. 260 e bajocchi 90, pari a lire 1402 e centesimi 33.

5º Terreno vitato, filonato ed olivato seminativo, denominato Pian di Bosciano, con fabbricati annessi, della estensione di tavole 145 e centesimi 55, corrispondenti a rubbi sette, mezze sei, misurelle nove e metri quadrati 225 e cent. 67, con casa colonica, ed altro fabbricato per usi diversi, confinante coi beni di Eutizio Curti, di Antonio Siena, di D. Giuseppe Carosi, del marchese Patrizi e la strada vicinale, salvi, ecc., stimato scudi 1823 e baj. 12, pari a lire 9799 20.

6º Terreno seminativo e pascolivo in contrada Campo Casale e Petreto, denominato Palombaro, con casa colonica e grotte, di tavole 467 e centesimi 9, corrispondenti a rubbi 25, mezza una, misurelle sette e metri quadrati 69, confinante coi beni dei fratelli Panunzi, del conte Gentili-Lenzi, del comune di Soriano, col fosso di Perotosto e strada, salvi, ecc., stimato scudi 1985 e baj. 55, pari a lire 10,672 e cent. 33.

7º Fabbricato in contrada Borgo di Sotto, composto di pian terreno e due piani abitabili, distinto coi numeri civici 89, 92, 93, confinante coi beni di Giuseppe Felici, dei fratelli Catalani e la strada, salvi, ecc., stimato scudi 614 e baj. 75, pari a lire 3304 e cent. 28.

8º Fabbricato in via Romana, marcato coi numeri civici 16, 19, 20, composto di alcuni piani abitabili e sotterranei, confinante coi beni di Fontana, colla chiesa di S. Antonio, collo scoperto comune coi fratelli Catalani, colla strada, salvi, ecc., stimato scudi 790 e baj. 50, pari a lire 4248 e centesimi 93.

9º Fabbricato in via Romana, marcato coi numeri civici 16, 71, 72, 73, composto di più piani con sottotetti ed altri ambienti sottoposti e sotterranei, confinante colla strada da più lati, coi beni degli eredi Fiammetta, salvi, ecc., stimato scudi 2085 e baj. 96, pari a lire 11,212 e cent. 3.

E come meglio al verbale di pignoramento redatto dal cursore Vincenzo Pugliesi li 19 gennaio 1866, ed al rapporto dei suddetti periti giudiziali.

Con avviso in data 11 febbraio 1867, notificato li 13 e 15 dello stesso mese dal cursore Vecchiarelli, fu fissato per il primo esperimento di vendita il giorno 30 marzo 1867. Ma che non ebbe effetto per un atto inibitivo fatto presentare da Lorenzo Fontana debitore pignorato. Quindi con altro avviso in data 25 maggio 1867, notificato li 27 e 29 di detto mese dal cursore Vecchiarelli, fu nuovamente stabilito per l'accennato primo esperimento il giorno 3 luglio 1867, ed anche in questo fu sospeso per un giudizio incidentale promosso dallo stesso debitore Fontana. Intanto mentre erano rimasti in questo stato gli atti, la Banca Romana, in persona del suo governatore signor cavalier Giuseppe Guerrini, ha proceduto alle subastazioni di molti fondi appartenenti a Giacomo Fontana erede di Lorenzo Fontana, e comprese in essi alcuni dei stabili esecutati già ad istanza dei rappresentanti le sorelle signore Ester, Maria ed Antonia Sinibaldi, descritti negli indicati avvisi, meno quelli ivi notati ai numeri sei, otto e nove. Negli occorsi relativi esperimenti rimase invenduto il fabbricato distinto nei detti avvisi col numero 7, che è pure ipotecato a favore delle sorelle Sinibaldi. Presso tutto ciò in riassunzione degli atti intrapresi e che ora si proseguono,

Ad istanza degli illustrissimi signori Ester Sinibaldi, e per ogni legal effetto Remigio Cionci di lei marito, Maria Sinibaldi, e per ogni legal effetto avvocato Niccola Trua di lei marito, Publio Pellei tutore della minorenne Antonia Sinibaldi, i quali tutti eleggono domicilio in Viterbo nello studio legale del sottoscritto procuratore, posto nel vicolo Fattuoghera numero due,

Si rende noto che nel giorno 28 settembre mille ottocento settantasette, alle ore dieci antimeridiane,

Si procederà in una delle sale del palazzo comunale di Viterbo al primo esperimento di vendita giudiziale dei fondi superiormente descritti, e notati coi numeri 6, 7, 8 e 9, cioè:

Numero 6. Terreno seminativo e pascolivo in contrada Campo Cajale e Petreto, denominato Palombaro, con casa colonica e grotte, stimato lire 10,672 e centesimi 33.

Numero 7. Fabbricato in contrada il Borgo di Sotto, composto di pianterreno e due piani abitabili, distinto coi numeri civici 89, 92, 93, stimato lire 3304 e centesimi 28.

Numero 8. Fabbricato in via Romana, composto di alcuni piani abitabili e sotterranei, marcato coi numeri civici 16, 19, 20, stimato lire 4248 e cent. 93.

Numero 9. Fabbricato in via Romana, marcato coi numeri civici 16, 71, 72, 73, composto di più piani con sottotetti ed altri ambienti sottoposti e sotterranei, stimato lire 11,212 e cent. 3.

La vendita verrà effettuata nei modi voluti dalla legge, o unitamente, o divisamente per ciascun fondo, ai termini del capitolato prodotto e del diritto comune in materia, cui abbiasi relazione, e coll'obbligo in ciascun offerente di depositare precedentemente nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Viterbo l'ammontare approssimativo delle spese dell'incanto, della vendita, e della relativa trascrizione nella somma di lire mille pel fondo notato al n. 6; di lire trecento (300) pel fondo notato al n. 7; di lire quattrocento (400) pel fondo notato al n. 8; di lire 1100 pel fondo notato al n. 9. E di avere inoltre depositato in danaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, al portatore, valutato a norma dell'art. 330 del Codice di procedura civile il decimo del prezzo d'incanto, o dei fondi sui quali voglia offrire, e di pagare infine in caso di acquisto il prezzo e gli interessi a seconda delle note di collocazione, che verranno debitamente spedite, ed a lui presentate.

Viterbo, 17 luglio 1877.

4235 ANTONIO avv. CALANDRELLI proc.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Roma.

Bando a quinto ribasso per vendita giudiziale.

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale intestato rende noto che nella udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale civile e correzionale nel giorno 27 settembre 1877 (2º periodo feriale) avrà luogo il suenunciato bando ad istanza della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, e per essa del comm. Giovanni Lauzi, domiciliato elettivamente presso il procuratore signor Giuseppe Pistoni, in danno dei signori Tesori Luigi, Enrico ed Ernesto, domiciliati in questa città, via del Pianto, n. 40.

Descrizione del fondo da subastarsi.

Casa e giardino posta in Roma, distinta in mappa col num. 808 sub. e 2 del rione V Ponte, composta di otto vani terreni, otto al 1º piano e 10 al secondo, della superficie di tavole censuali 0 33, pari ad are 3, centiare 30, confinante col vicolo del Gonfalone, via Bravaria, vicolo delle Carceri, ragioni Annibaldi Luigi e colla riva del Tevere, salvi, ecc.

La vendita si eseguirà in un sol lotto e l'incanto verrà aperto sul prezzo di aggiudicazione in lire 13,982 03, e la delibera sarà effettuata al maggior offerente a termine di legge.

Roma, 26 agosto 1877.

L'usciere del trib. civ. di Roma
4267 COLOMBI CRISTOFORO.

ESTRATTO DI DOMANDA.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti dell'art. 38 della legge sul Notariato 25 luglio 1875, n. 2786, il sottoscritto avvisa, che la signora Fulvia Anselmi, di Ostiglia, per sè e per interesse della figlia minore Luigia, ha presentato a questa cancelleria sotto il n. 238, reg. V, la domanda di svincolo della cauzione già prestata per l'esercizio di notaio in Ostiglia, distretto di questo tribunale, dal di lei marito signor dott. Francesco Lanzoni, resosi defunto nel giorno 1º gennaio 1876, in detto luogo, rappresentata tale cauzione dal deposito dei certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia 21 dicembre 1869, n. 61726, rendita lire 50, e n. 61727, rendita lire 25, e dai due assegni provvisori, stessa data, nn. 16655 per centesimi 37 e 16656 per cent. 92.

Locchè manda il sottoscritto inserirsi nel Giornale Ufficiale del Regno e nel foglio degli annunzi legali di questa provincia, all'effetto che chi intendesse produrre opposizione alla predetta domanda di svincolamento, la faccia a questa cancelleria entro sei mesi dalla seconda inserzione del presente.

Dalla cancelleria del R. tribunale civile, Mantova, li 21 agosto 1877.

4279 Il canc. FRANCHI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione.*)

Il R. tribunale civile di Como, sopra istanza di Vincenzo Andreotti, di Como, rappresentato dal sottoscritto, ha con suo decreto 30 luglio p. p. ordinato che si assumano informazioni sul conto dell'assente Andreotti Paolo fu Giuseppe, di Como.

4250 AVV. LAZZARO PAGANI.

(2ª *pubblicazione*)

TRIBUNALE CIVILE E CORREZ. di Roma.

Bando a quinto ribasso per vendita giudiziale.

Il sottoscritto usciere addetto al tribunale intestato rende noto che nella udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale civile e correzionale il giorno 27 settembre 1877 (2º periodo feriale) avrà luogo il sovraenunciato bando ad istanza della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, e per essa del sig. commendatore Giovanni Lauzi presidente, domiciliato elettivamente presso il procuratore signor Giuseppe Pistoni, in danno della signora Zegretti Amalia, d'incognito domicilio, residenza e dimora, alla quale viene pure da me usciere fatta la notifica di tal bando a forma dell'art. 141 Codice procedura civile.

Descrizione del fondo da subastarsi.

Terreno vignato con casa posto in Roma fuori di Porta Maggiore, sulla via Labicana o Prenestina, distinto in catasto coi nn. 32 e 33, della mappa num. 42, confinante con la detta via Labicana, ragioni Ciuffoli Vincenzo, Cardinal Di Pietro, fratelli Corsini e Cappellania Navaretti, salvi, ecc.

La vendita si eseguirà in un sol lotto e l'incanto si aprirà sul prezzo di aggiudicazione in lire 6311 11, e la delibera sarà effettuata al maggior offerente, osservate le norme di legge.

Roma, 26 agosto 1877.

L'usciere del trib. civ. di Roma
4268 COLOMBI CRISTOFORO.

INFORMAZIONI DI ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari con provvedimento emanato il 23 luglio 1877 ad istanza di Ferrea o Ferrera Rosa fu Benedetto vedova di Ferrea o Ferrera Stefano fu altro Benedetto anche a nome di Andrea, Giovanni, Luigi, Maria e Maddalena suoi figli, residente a Lumarzo, pretura di Cicagna, mandò assumere informazioni giurate sull'assenza di Benedetto Ferrea fu detto Stefano, nato il 2 novembre 1854, espatriato il 4 ottobre 1872, delegando all'uopo il signor pretore di Cicagna, ed ordinò la pubblicazione e notificazione del suo provvedimento a norma dell'articolo 23 Codice civile.

Chiavari, 24 luglio 1877.

3717 T. REPETTI caus.

Cassa di Risparmio in Roma.

(2ª **diffidazione**)

Teresa Mastrogiacomo, intestataria del libretto numero 4070 (Serie 8ª), avendo sotto il giorno 19 febbraio 1877 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo esserle stato rubato, dopo avere inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* numero 44 essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto diffidato, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore dell'intestataria ed annullato il precedente.

Lì 23 agosto 1877. 4217

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*)

Sull'istanza della Perino Teresa fu Pietro, moglie a Zanetta Giacomo fu Domenico, da Caravino, ammessa al gratuito patrocinio per decreto 30 novembre 1876, per la dichiarazione di assenza del di lei marito suddetto, il signor presidente del tribunale civile d'Ivrea con decreto 12 dicembre 1876 mandò al signor pretore d'Azeglio di assumere giurate informazioni sulla verità dell'assenza del Giacomo Zanetta, e se il medesimo abbia lasciato qualche procuratore per l'amministrazione dei suoi beni, ed ordinò le pubblicazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile italiano.

Ivrea, 20 agosto 1877.

4214 P. PEYLA.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

31ª SETTIMANA — Dal 30 luglio al 5 agosto 1877.

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

4240

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	DIVISIONE PER CATEGORIA						Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE		
	Prodotti della Settimana.							
1877	191,999 91	5,434 06	39,512 07	137,082 02	1,910 26	375,938 32	1,446 00	259 99
1876	225,706 30	7,322 85	83 389 95	220,795 15	2,280 52	539,494 77	1,446 00	373 09
Differenze 1877	— 33,706 39	— 1,888 79	— 43,877 88	— 83,713 13	— 370 26	—163,556 45	"	— 13 10
	Dal 1° Gennaio.							
1877	5,605,888 66	178,086 06	1,271,429 34	5,678,791 48	77,318 96	12,811,514 50	1,446 00	8,859 97
1876	5,520,769 44	172,992 37	1,293,179 33	4,421,659 93	62,509 16	11,471,110 23	1,446 00	7,932 99
Differenze 1877	+ 85,119 22	+ 5,093 69	— 21,749 99	+ 1,257,131 55	+ 14,809 80	+ 1,340,404 27	"	+ 926 98

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	TOTALE	Media dei chilometri esercitati	PRODOTTO per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1877	73,252 01	1,686 46	12,073 74	56,890 67	2,186 93	146,089 81	1,129 14	129 38
1876	52,151 15	1,410 59	8,368 95	37,177 86	2,653 06	101,761 61	1,001 00	101 66
Differenze 1877	+ 21,100 86	+ 275 87	+ 3,704 79	+ 19,712 81	— 466 13	+ 44,328 20	+ 128 14	+ 27 72
	Dal 1° Gennaio.							
1877	1,993,516 41	49,390 74	278,340 11	1,689,377 18	59,544 21	4,070,168 65	1,086 04	3,747 72
1876	1,831,237 45	46,404 89	258,404 55	1,228,866 89	47,561 39	3,412,475 17	980 55	3,480 16
Differenze 1877	+ 162,278 96	+ 2,985 85	+ 19,935 56	+ 460,510 29	+ 11,982 82	+ 657,693 48	+ 105 49	+ 267 56

Il 1° agosto venne aperto il tronco Grassano–Calciano di 3 chilometri.

REGIA PRETURA
del 4° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 Codice civile, annunzia che il signor Franchetti Gaetano, quale tutore del minore Carlo fu Giovanni Tomassi, domiciliato in Roma, abitante in via Coppelle, ha, con atto di questa cancelleria in data 23 agosto corrente, dichiarato d'accettare col benefizio dell'inventario, nell'interesse del detto minore, l'eredità lasciata dalla signora Luisa Franchetti vedova di Giovanni Tomassi, madre del minore stesso, morta qui in Roma il tredici marzo di quest'anno, in piazza Rusticucci, casa n. 34, senza testamento conosciuto.

Roma, 4° mandamento, 24 agosto 1877.

4233 Il canc. Luigi Turci.

R. PRETURA DI PIPERNO.

Il cancelliere sottoscritto a mente dell'art. 896 del Codice di procedura civile rende noto che con decreto di questo sig. pretore in data 9 agosto 1877 il sig. Gio. Battista Guidi del fu Gaetano, domiciliato in Piperno, venne nominato amministratore dell'eredità lasciata dal fu Francesco Orlandi, nello interesse di sua moglie Francesca Bove.

Piperno, 18 agosto 1877.

4230 Il cancelliere A. Cricchi.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea, sull'istanza dei nipoti di Pagliero-Valgrand Bernardo fu Francesco Domenico, ammessi al gratuito patrocinio con decreto 30 novembre 1876, con sentenza 8 agosto 1877 (registrata a Ivrea lo stesso giorno al libro 35, n. 1518), ha dichiarato l'assenza del prenominato Pagliero-Valgrand Bernardo fu Francesco Domenico, nato e già residente in Castellamonte.

Ivrea, li 22 agosto 1877.

4231 Dogliotti proc.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea, sull'istanza di Giovando Domenica, moglie di Ghersi Romualdo, residente in Cuorgnè, anche quale legittima rappresentante dei suoi figli minori Giorgio, Michele e Martino Ghersi, ammessa al beneficio della gratuita clientela con decreto 19 settembre 1876, con sentenza 8 agosto 1877 (registrata ad Ivrea lo stesso giorno al libro 35, n. 1519), ha dichiarato l'assenza del prenominato Ghersi Romualdo fu Giorgio, da Cuorgnè, ed ivi già residente.

Ivrea, 22 agosto 1877.

4232 Dogliotti proc.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DI VERONA (5ª)

AVVISO D'ASTA — Provvista Pane — Lotto di Verona.

Si notifica che nel giorno 1° settembre p. v., alle ore dieci antimeridiane, avrà luogo in questa Direzione, Corso Vittorio Emanuele, n. 94, primo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto in un solo lotto della provvista e distribuzione del

PANE

occorrente alle truppe di stanza e di passaggio nei luoghi compresi nel suddetto lotto, cioè: nelle provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Il prezzo stabilito a base d'asta è di lire 0,27 per ogni razione di grammi 735.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1° ottobre venturo e termine con tutto dicembre dell'anno 1878.

Detta impresa sarà retta dai capitoli generali e speciali d'onere per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Il servizio dovrà essere esteso a tutte le sovraccennate località componenti il lotto, esclusi quei luoghi in cui vi sono i panifici militari, e quei presidii ove il pane viene spedito a cura dell'Amministrazione militare, come è spiegato dai relativi capitoli d'onere.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno della somma di lire 10,000 stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva. Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (esclusa l'applicazione di marca da bollo su carta libera).

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione e Sezione di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino ufficialmente a questa Direzione prima che sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito provvisorio. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Il deliberamento dell'appalto seguirà per l'intero lotto a favore di colui il quale sul prezzo della razione prestabilita in centesimi ventisette avrà nel suo partito offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni 5 decorribili dalle ore 11 antimeridiane del giorno del provvisorio deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, sono a carico del deliberatario.

Verona, 24 agosto 1877.

Per detta Direzione

4270 *Il Tenente Commissario:* FRANCESCO VENTRELLA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVISO D'ASTA per la nomina del ricevitore delle imposte dirette della provincia di Benevento.

In eseguimento della nota del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle imposte dirette, catasto e macinato, del dì 11 agosto 1877, con la quale si fa noto che non essendo stata approvata dal Ministero anzidetto la deliberazione del Consiglio provinciale in data del 19 maggio 1877, con la quale erasi provveduto per terna alla nomina del ricevitore provinciale, s'invita la prefettura a provvedere d'urgenza per l'asta della Ricevitoria ai termini dell'articolo 77 della legge del 20 aprile 1871, e dell'art. 51 del regolamento approvato col R. decreto del 25 agosto 1876.

Si rende quindi noto al pubblico:

Che nel giorno 12 del prossimo mese di settembre, alle ore 10 antimeridiane, in Benevento, nel palazzo di prefettura, alla presenza del prefetto, o di chi per esso, e con l'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ad un pubblico incanto col metodo della candela vergine, secondo le norme dettate dall'articolo 94 del regolamento sulla Contabilità dello Stato per l'appalto della Ricevitoria provinciale pel quinquennio 1878-1882, al quale incanto, siccome secondo esperimento, potranno concorrere anche gli Istituti di credito;

Che il ricevitore provinciale assume gli obblighi portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), dal regolamento del 25 agosto 1876, n. 3303 (Serie 2ª), dal R. decreto del 25 agosto 1876, n. 3305 (Serie 2ª), dai capitoli normali approvati dal Ministero delle Finanze con decreto del 25 agosto 1876, n. 3304 (Serie 2ª);

Che l'asta sarà aperta sulla base di una lira di aggio per ogni cento lire di riscossione;

Che i concorrenti all'appalto per essere ammessi ad offrire all'asta dovranno, a garanzia dell'offerta, depositare alla Tesoreria provinciale governativa in danaro od in rendita pubblica dello Stato la somma di lire 62,200, corrispondente al 2 per 0[0 delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente nella somma di lire 3,110,070;

Che i titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate, se nominativi devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio, o da un notaio;

Che di questo deposito dovrà farsi constare mediante presentazione allo ufficio di prefettura della quietanza della Tesoreria;

Che il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto, gli altri saranno restituiti appena finita l'asta;

Che nei trenta giorni da quello in cui sarà notificata l'approvazione, il ricevitore, a pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1 dei capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 25 agosto 1876, n. 3304 (Serie 2ª), dovrà presentare la cauzione definitiva in lire 440,000, in beni stabili o in rendita del Bebito Pubblico dello Stato, a norma e nei modi designati dall'art. 17 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª); e dall'articolo 19 del regolamento del 25 agosto 1876, n, 3303 (Serie 2ª);

Che la Deputazione provinciale nella sua seduta del 26 febbraio 1877 ha determinato che l'Amministrazione provinciale mantiene un suo cassiere speciale pel quinquennio d'appalto della Ricevitoria provinciale;

Che le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e dovrà essere accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garenti l'offerta sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge sulla riscossione;

Che tutte le altre condizioni generali comprese nella legge, decreti, regolamenti e capitolato normale sono visibili nella segreteria della prefettura;

Che le spese d'asta, del contratto e della cauzione, tenuto conto delle esenzioni dalle tasse di bollo e registro accordate dall'art. 99 della legge suindicata, saranno a carico dell'aggiudicatario;

Che l'aggiudicatario rimane obbligato dal fatto stesso dell'aggiudicazione, salvo l'approvazione del Ministero delle Finanze.

Benevento, 20 agosto 1877.

4236 *Il Prefetto:* O. GALLETTI.

PROVINCIA DI ROMA -- COMUNE DI ZAGAROLO

Appalto dei lavori per la costruzione del mattatoio

Avviso di vigesima.

Nell'esperimento d'asta tenutosi il giorno 17 andante in questa segreteria comunale l'appalto dei suindicati lavori fu provvisoriamente aggiudicato al signor Mariano Procesi col ribasso di lire 26 per cento sul previsto importo di lire 8340 74.

Si ricorda al pubblico che analogamente all'avviso d'asta del 1° corrente, il termine per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo della somma di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 ant. del giorno 7 settembre prossimo futuro, ferme restando tutte le condizioni richiamate nel succitato avviso d'asta.

Dalla Residenza Municipale di Zagarolo, lì 22 agosto 1877.

Il Sindaco ff.: GIUSEPPE CARLETTI.

4265 V. BRIOTTI, *Segretario comunale.*

COMUNE DI CORI

Provincia di Roma — Circondario di Velletri

AVVISO D'ASTA — 2° esperimento

per l'appalto dei lavori di costruzione della strada consorziale comunale obbligatoria CORI-ROMA-CISTERNA.

In conformità delle disposizioni date dalla Regia prefettura di Roma, con nota n. 22327 delli 17 luglio 1877, ed in seguito della diserzione d'asta tenuta il 20 agosto corrente, alle ore 10 antimeridiane, come dal manifesto pubblicato in data 3 agosto corrente,

Si fa noto che nel giorno 15 settembre prossimo, alle ore 10 antimerid., in questa residenza comunale, avanti il presidente del Consorzio, avrà luogo il secondo incanto ad estinzione di candela vergine, per l'appalto dei lavori di costruzione della strada C. C. O. Cori-Torrecchia-Cisterna secondo le norme stabilite dal regolamento annesso al Regio decreto 4 settembre 1870 per l'appalto delle opere dello Stato.

L'incanto verrà aperto sulla complessiva somma di lire italiane 53,754 11 e sarà accettata l'offerta anche di un solo concorrente.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare un certificato di moralità rilasciato di recent dall'autorità politica o municipale del luogo dell'attuale domicilio, ed altro certificato d'idoneità in data non anteriore di sei mesi spedito da un ingegnere degli uffici tecnici dello Stato, o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle opere da essi concorrenti eseguite, e depositare preventivamente la somma di lire 1500 in valuta legale come cauzione provvisoria a guarentigia delle offerte; tale somma sarà restituita al termine dell'asta ad eccezione di quella spettante al deliberatario, la quale rimarrà presso l'Amministrazione sino a che non siasi stipulato il contratto d'appalto, e prestata dal medesimo deliberatario la cauzione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto dovrà il deliberatario prestare una cauzione definitiva di lire 3000, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente, oppure in una valida ipoteca su fondi del valore doppio di detta cauzione.

Le offerte dovranno essere formulate ad un tanto per cento di ribasso sul montare dell'appalto, nè potranno essere inferiori al 2 per cento.

Quantunque la consegna possa esser fatta all'appaltatore subito dopo l'approvazione del contratto, la Direzione si riserva di non dare l'ordine per lo incominciamento dei lavori, altro che quando tutte saranno esaurite le pratiche relative alle espropriazioni, accettazioni di esse per parte dei proprietari, ecc. Nè per il ritardo che ne potesse avvenire all'incominciamento dei lavori, l'appaltatore potrà affacciare e pretendere la rifazione di nessun danno, nè compenso veruno.

I lavori dovranno progredire in modo, che annualmente si compiano, od almeno sieno aperti ad un comodo e sicuro transito due tronchi di strada, uno partendo da Cori, l'altro da Cisterna. — L'ammontare del lavoro da eseguirsi annualmente deve corrispondere approssimativamente ad un terzo dell'importo totale del progetto.

La Direzione si riserva il diritto di aumentare la quantità annua dei lavori quando si abbiano altri fondi disponibili, alla quale prescrizione, che dovrà parteciparsi all'appaltatore almeno due mesi prima, sarà questo in obbligo ottemperare senza diritto a benefizi o compensi di sorta.

I capitoli d'appalto, disegni, profili, stima, e quant'altro è inerente al progetto d'arte, sono depositati nella segreteria comunale, ove chiunque potrà averne visione in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali) a presentare una offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo rimasto aggiudicato, è di giorni 15 da scadere alle ore 10 antimeridiane del giorno 1° ottobre prossimo. — Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, bollo, registro, copie, ecc., del contratto, documenti, progetti che fanno parte integrante del contratto stesso, sono a carico del deliberatario.

Dalla Residenza municipale di Cori, addì 23 agosto 1877.

4170 *Il Segretario del Consorzio:* ANDREA DE ANGELIS.

INTENDENZA DI FINANZA IN CHIETI

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 13, situata nel comune di Chieti, assegnata per le leve al magazzino di Chieti, e del presunto reddito lordo di lire 432 45.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Chieti, 18 agosto 1877.

4243 *L'Intendente:* PAGANO.

COMUNE DI SOLIGNANO

Provincia di Parma — Circondario di Parma

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

2° Avviso d'Asta

Essendo andato deserto il primo incanto fissato pel giorno 23 corrente mese per l'appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria da Rubbiano per Prelerna al confine del comune di Valmozzola, limitata ai due tronchi, cioè da quest'ultimo confine alla casa dei Ghezzi, dal Rio del Siso alla borgata di Rubbiano, della lunghezza complessiva di metri 13,060,70, giusta il progetto compilato dall'ingegnere delegato stradale signor Eligio Rossi il 17 marzo 1876, e modificato nel 2 marzo 1877, approvato con decreto prefettizio del 1° aprile 1877, per il montare di lire 78,917 65,

Si previene il pubblico che nel giorno diciassette (17) settembre p. v., alle ore 10 antimeridiane, nella sala di questa casa comunale, avanti la Giunta municipale assistita dall'ingegnere compilatore del progetto, si procederà col metodo dell'estinzione della candela vergine a pubblico incanto per l'oggetto sopra indicato, qualunque sia il numero dei concorrenti.

I concorrenti all'asta dovranno presentare prima dell'incanto un certificato d'idoneità, di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere reggente negli uffici tecnici dello Stato o di una provincia, o di un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da esso concorrente eseguite ed all'eseguimento delle quali avrà già preso parte.

I concorrenti dovranno inoltre depositare la somma di lire 1000, a garanzia dell'asta e spese relative.

L'asta sarà aperta sulla somma di lire 78,917 65, e non si accetteranno offerte di ribasso minori di lire 100.

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di otto anni e nelle proporzioni descritte nel capitolato approvato dalla Regia prefettura di Parma il 19 giugno u. s., decorribile dal giorno in cui il contratto sarà divenuto definitivo, e sarà fatta consegna regolare dei lavori all'appaltatore, e la collaudazione finale avrà luogo sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori stessi, regolarmente accertata mediante apposito certificato dell'ingegnere direttore.

Durante l'eseguimento dei lavori si faranno pagamenti in acconto per rate di lire 3500 cadauna, a misura di corrispondenti avanzamenti di lavoro regolarmente eseguito, sotto deduzione del ribasso d'asta e di una ritenuta del decimo a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dietro certificato della persona incaricata della sorveglianza delle opere. Sarà pure ritenuta all'impresario una somma eguale al numero delle prestazioni in natura al prezzo della tariffa di cui all'art. 31 del capitolato.

All'atto della stipulazione del contratto d'appalto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire duemilaseicento, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, ed in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa. La cauzione sarà ammessa anche con valida ipoteca sopra beni stabili.

Il termine per la presentazione delle offerte di miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione sarà di giorni quindici scadenti al mezzodì del giorno due ottobre p. v.

Il capitolato, il progetto artistico, e tutti gli altri titoli che si riferiscono ai lavori, sono ostensibili nella segreteria comunale a chiunque faccia richiesta in ogni giorno non festivo e nelle solite ore d'ufficio.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, bollo, registro, copie, ecc., sono a carico dell'imprenditore.

Solignano, il 23 agosto 1877.

Pel Sindaco l'Assessore anziano: SERVENTI GABELLI ANGELO.

4280 *Il Segretario comunale*: GIULIO CESARE VOLPI.

Ministero delle Finanze

INTENDENZA DELLE FINANZE DI MANTOVA

Viene aperto il concorso pel conferimento gratuito delle sottoindicate rivendite di privative:

1. Rivendita situata in Commessaggio, via Torre, n. 56, dipendente dal comune di Commessaggio, assegnata per le leve al magazzino di Bozzolo, e del reddito lordo presunto di lire 580 68.

2. Rivendita situata in Cigognara, dipendente dal comune di Viadana, assegnata per le leve al magazzino di Viadana, e del reddito lordo presunto di lire 400 65. Conferimento dal 21 settembre 1877.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336.

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale*, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, di un attestato comprovante lo stato di famiglia e le condizioni di fortuna, nonchè dei titoli in base ai quali pretendano aver diritto al concorso.

Le domande dovranno specificare la rivendita a cui i concorrenti intendono aspirare. Quelle pervenute all'Intendenza dopo il termine suindicato saranno respinte.

Le spese di pubblicazione staranno a carico dei concessionari.

Mantova, li 16 agosto 1877.

4191 *Per l'Intendente*: BACCO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DI VERONA (5ª)

AVVISO D'ASTA — Provvista Foraggi — Lotto di Verona.

Si notifica che nel giorno 1° settembre p. v, alle ore nove antimeridiane, avrà luogo in questa Direzione, Corso Vittorio Emanuele, n. 94, primo piano, avanti il signor direttore, un pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto in un solo lotto della provvista e distribuzione dei

FORAGGI

occorrenti pel servizio dell'esercito nei luoghi compresi nel suddetto lotto, cioè: nelle provincie di Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

L'impresa da appaltarsi dovrà avere principio col 1° ottobre venturo e termine con tutto dicembre dell'anno 1878.

Detta impresa sarà retta dai capitoli generali e speciali d'oneri per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Il servizio dovrà essere esteso a tutte le sovraccennate località componenti il lotto.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno della somma di lire 165,000 stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva. Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (esclusa l'applicazione di marca da bollo su carta libera).

Sarà in facoltà degli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a qualunque Direzione e Sezione di Commissariato militare del Regno, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino ufficialmente a questa Direzione prima che sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito provvisorio. Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

I partiti dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere, ed il costo di una razione figurativamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento. I partiti dovranno perciò essere formulati nel modo seguente:

" Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Verona il fieno a L....., l'avena a L..... per ogni quintale, ai quali prezzi ragguagliando la razione composta figurativamente di chil. 6 fieno e chil. 3 avena, il costo della detta razione sarebbe di L..... "

Il deliberamento seguirà per l'intero lotto a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura al prezzo inferiore o pari almeno al prezzo massimo della razione stabilito in apposita scheda suggellata del Ministero della Guerra, che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

La facoltà all'impresa di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggese, sarà estesa alla durata di tre mesi.

Il deliberatario resta obbligato di provvedere (ove i corpi ne facciano richiesta) i seguenti generi ai prezzi stabiliti nel presente avviso, i quali sono invariabili e senza ribasso di sorta:

Il grano turco	L. 22 —	ogni quint.	La farina di segale	L. 20 —	ogni quint.
La paglia mangiat.	„ 6 —	id.	La farina d'orzo	„ 23 —	id.
Le carrube	„ 18 —	id.	La segale in grana	„ 18 —	id.
La crusca	„ 13 —	id.	L'orzo in grana	„ 21 —	id.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni cinque a decorrere dalle ore 10 antim. del giorno del provvisorio deliberamento (tempo medio di Roma).

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, sono a carico del deliberatario.

Verona, 24 agosto 1877. **Per detta Direzione**

4269 *Il Tenente Commissario*: FRANCESCO VENTRELLA.

REGIA SOTTOPREFETTURA DI GALLARATE

Avviso di concorso.

In seguito alla rinuncia avanzata dal titolare sig. Colombetti Antonio essendosi resa nuovamente vacante la farmacia di Samarate in questo circondario, la cui erezione venne autorizzata con dispaccio 12 febbraio 1864 del R. Ministero dell'Interno, si apre oggi il concorso per la nomina del titolare della farmacia stessa. S'invitano quindi i signori farmacisti, che credessero aspirarvi, a presentare a questa Sottoprefettura, entro il giorno 10 p. v. ottobre regolare istanza corredata della fede di nascita, del diploma di libero esercizio dell'arte farmaceutica, dei certificati comprovanti l'effettivo progresso nell'esercizio farmaceutico, dei certificati penali e di quelle attestazioni, o certificati che gli aspiranti trovassero di aggiungere.

Gallarate, 23 agosto 1877.

4264 *Il Sottoprefetto*: VALLETTI.

REGIA PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

Avviso di secondo incanto a termini abbreviati

per l'appalto dei lavori di riduzione dell'ex-Collegio dei Nobili in Tivoli ad uso di Casa di correzione per la somma di lire 21,140.

Alle ore 11 ant. del giorno 3 del prossimo mese di settembre si procederà in questa prefettura, avanti l'illustrissimo signor prefetto, o ad un suo delegato, all'incanto per l'appalto dei lavori di riduzione dell'ex-Collegio dei Nobili in Tivoli ad uso di Casa di correzione, essendo riuscito deserto quello che era stato fissato pel giorno 23 del mese corrente.

Tali lavori sono dettagliatamente descritti nelle relative perizie redatte dall'ufficio del Genio civile, che potranno essere esaminate dagli aspiranti in questa prefettura nelle ore d'ufficio. Sono apprezzati complessivamente L. 21,140 e debbono essere eseguiti secondo il capitolato redatto dall'ufficio suddetto il giorno 8 del prossimo passato mese di giugno, visibile egualmente in questa prefettura insieme alle perizie suddette.

A termini dell'articolo 88 del regolamento di Contabilità generale dello Stato si procederà all'aggiudicazione quando anche non si presenti che un solo concorrente.

Condizioni:

1. L'incanto sarà tenuto colle formalità prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870, col metodo dell'estinzione di candela vergine e sarà aperto sulla cifra di lire 21,140.

2. Per essere ammessi all'incanto è necessario:

a) La presentazione di un certificato d'idoneità ai detti lavori rilasciato dal Genio civile governativo, di data non anteriore a sei mesi dal giorno dell'incanto;

b) La consegna di lire 600 in numerario o in biglietti di Banca, quale cauzione provvisoria per garanzia del contratto e spese del medesimo.

3. Il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà rilasciare una cauzione definitiva di lire 3000, le quali potranno essere date anche in titoli di consolidato italiano ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione.

Questa cauzione sarà restituita ad opera collaudata.

4. I lavori dovranno essere compiti entro il termine di giorni 100 naturali consecutivi a decorrere dal giorno della consegna; per ciascun giorno di ritardo sarà inflitta una penale di lire 20.

5. Tutte le spese d'asta, d'avvisi di pubblicazione, tasse e contratto sono a carico del deliberatario.

6. Il termine utile a presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 12 dello stesso mese.

Roma, il 25 agosto 1877.

4286 *Il Segretario incaricato:* A. GIGLIESI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI PIACENZA (7ª)

AVVISO D'ASTA — (Primo incanto di seconda prova).

Si notifica che nel giorno 3 settembre prossimo venturo alle ore 11 antimeridiane avrà luogo in questa Direzione (Strada al Dazio Vecchio, n. 41, Palazzo Morandi, secondo piano) avanti il signor direttore un pubblico incanto a partiti segreti, nel modo stabilito dall'art. 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, per l'appalto in un sol lotto della provvista e distribuzione dei

FORAGGI

occorrenti pei cavalli dei vari corpi dell'esercito (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) di stanza e di passaggio nelle divisioni militari di Piacenza e Genova, cioè nei circondari di: Piacenza, Fiorenzuola d'Arda, Pavia, Bobbio, Mortara, Voghera, Parma, Borgo S. Donnino, Borgotaro, Cremona, Casalmaggiore, Crema, Genova, Albenga, Chiavari, Savona, Spezia, Porto Maurizio, San Remo.

L'impresa da appaltarsi sarà duratura per mesi 15, avrà quindi principio col 1° ottobre prossimo venturo e termine con tutto dicembre dell'anno 1878.

Detta impresa sarà retta dai nuovi capitoli generali e speciali d'onere per la medesima stabiliti, i quali saranno visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Il servizio dovrà essere esteso a tutti i sovraccennati circondari componenti il lotto.

Gli accorrenti all'incanto per essere ammessi a far partiti dovranno presentare le ricevute constatanti l'effettuato deposito provvisorio in una delle Tesorerie del Regno della somma di lire 180,000, stabilita dal Ministero della Guerra, il quale deposito sarà poi pel deliberatario convertito in cauzione definitiva; le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma dovranno essere presentate a parte.

Qualora i depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno accettati pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti da prodursi dagli offerenti all'incanto dovranno essere in carta bollata da una lira (esclusa l'applicazione di marche da bollo su carta comune), ed in pieghi suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque Direzione e Sezione di Commissariato militare, avvertendo però che di detti partiti non sarà tenuto conto quando non arrivino a questa Direzione prima che (a senso dell'art. 86 del regolamento 4 settembre 1870) sia dichiarato aperto l'incanto e quando non siano accompagnati dalla ricevuta comprovante l'effettuato deposito provvisorio. Le offerte per telegramma non saranno ammesse, come non saranno ammesse le offerte condizionate.

I partiti dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi per ogni quintale di ciascun genere che si richiede ed il costo di una razione figurativamente stabilita a solo termine di confronto per il deliberamento.

Epperciò tali partiti dovranno essere formulati dagli offerenti nel modo seguente:

" Il sottoscritto si obbliga di provvedere pel lotto di Piacenza il fieno a L..... l'avena a L...... per ogni quintale, ai quali prezzi, ragguagliando la razione, che per facilità di calcolo, si suppone composta figurativamente di chil. 6 fieno, chil. 3 avena, il costo della razione predetta sarebbe di L........

Il deliberamento dell'intiero lotto seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo della razione stabilito, in apposita scheda suggellata, dal Ministero della Guerra, quale scheda verrà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti presentati.

La facoltà all'impresa di distribuire fieno agostano in luogo di fieno maggese, giusta il § 4 dei capitoli speciali, è limitata alla durata di tre mesi.

Il deliberatario sarà obbligato di provvedere (ove i corpi ne facciano richiesta) i generi indicati nel presente avviso, pei quali i prezzi stabiliti sono invariabili e senza ribasso, cioè:

Il grano turco	L. 18 00	per q		La farina di segale	L. 19 00	per q.
La paglia mangiativa	„ 4 50	id.		La farina d'orzo	„ 22 50	id.
Le carrube	„ 13 00	id.		La segala in grano	„ 17 00	id.
La crusca	„ 13 00	id.		L'orzo in grana	„ 20 00	id.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'impresa è stabilito in giorni cinque a decorrere dalle ore 12 meridiane del giorno del provvisorio deliberamento, e scade perciò alle ore 12 meridiane del giorno 8 settembre p. v.

Le spese tutte dell'incanto e del contratto, comprese quelle di registro e bollo, giusta l'art. 8 dei capitoli generali d'onere, sono a carico del deliberatario.

Piacenza, 24 agosto 1877. **Per detta Direzione:**

4272 *Il Tenente Commissariato:* B. GALLI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane del giorno 15 settembre p. v. si procederà innanzi al signor prefetto, o chi per esso, in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, allo sperimento di pubblico incanto, col sistema dei partiti segreti, per lo

Appalto della costruzione del quarto tronco della strada provinciale di terza serie Potenza-S. Arcangelo, compreso fra l'abitato di Corleto ed il quadrivio di Serra Francesco, Serra S. Giovanni e Parabella, di lunghezza metri 16,578 81, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 437,421 14, essendosi aumentato del 7 per 100 il primitivo prezzo di stima in seguito a deserzione di altri due incanti.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno esibire all'autorità che la presiede certificati di moralità ed idoneità, a mente dell'art. 2 del capitolato generale, nonchè la ricevuta della Tesoreria provinciale, dalla quale risulti eseguito il deposito della cauzione provvisoria di lire 15,000.

Le offerte saranno scritte su carta bollata di una lira e presentate all'asta in pieghi suggellati: non ne saranno ammesse per persone da nominare o condizionate.

L'appalto sarà deliberato al migliore offerente, ed a pluralità di offerte, sotto osservanza dei relativi progetto e dei capitolati di appalto del 1° settembre 1875, dei quali ognuno potrà prender conoscenza nell'ufficio della prefettura dove sono depositati, purchè sia superato o raggiunto il limite minimo di ribasso indicato nella scheda segreta normale.

I lavori saranno principiati appena avrà avuto luogo la relativa consegna e proseguiti con attività per darli compiuti entro il termine di mesi trenta, ma ove la durata dell'esecuzione dovesse subordinarsi alla disponibilità dei fondi l'impresario dovrà dare annualmente compiuta una massa di lavori corrispondente alle somme stanziate nei bilanci annuali.

La cauzione definitiva dello appalto è fissata in lire 50,000, e sarà data nei modi e con le forme designate con l'art. 6 del capitolato generale all'atto della stipulazione del contratto, che avrà luogo fra i trenta giorni successivi a quello dell'aggiudicazione definitiva.

Nel detto contratto interverrà con l'appaltatore il suo sostituente o fideiussore, riconosciuto idoneo, ed ambedue eleggeranno il loro domicilio legale in Potenza.

Il termine utile alla presentazione di offerte di miglioramento in ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento, è fissato in giorni 15 successivi alla pubblicazione del relativo avviso.

Tutte le spese inerenti agl'incanti, al contratto ed allo appalto saranno a carico dello appaltatore.

Potenza, il 25 agosto 1877.

4274 *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO D'ASTA (a termini abbreviati)

per la vendita di n° 7322 piante resinose martellate nei boschi di Grubbach, Ebene, Valvarolla e Lindeche, di ragione del comune di Roana, del peritato prezzo di L. 96,221 70.

Si previene il pubblico che nel giorno di martedì 4 settembre p. v., alle ore dieci (10) antimeridiane, in questa prefettura, sotto la presidenza del signor prefetto, o di chi per esso, coll'intervento della Rappresentanza municipale del comune di Roana e coll'assistenza del R. ispettore forestale, si procederà all'incanto per la vendita di cui sovra alle seguenti condizioni:

L'incanto seguirà col metodo di candela vergine, e verrà aperta l'asta sulla somma complessiva del prezzo di ciascun lotto, ed il deliberamento avrà luogo in favore dell'ultimo miglior offerente in aumento del prezzo peritale. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle lire 5 per ogni lotto.

Per tutte le altre condizioni veggansi i precedenti avvisi pubblicati nei numeri 171 e 190 della *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Denominazione dei boschi	Numero progressivo dei lotti	Numero delle piante martellate	Prezzo di perizia d'ogni lotto	Ammontare del deposito a garanzia dell'offerta	Ammontare del deposito per spese del contratto
Grubbach . . .	1	356	4506 96	450 »	120 »
	2	504	5871 60	587 »	130 »
	3	639	9533 88	953 »	240 »
	4	416	5349 76	534 »	130 »
	5	300	3261 00	326 »	100 »
	6	403	5650 06	565 »	130 »
	7	198	2475 00	247 »	85 »
			36648 26		
Ebene.	8	526	4791 86	479 »	120 »
	9	237	2562 91	256 »	85 »
	10	330	4692 60	469 »	120 »
	11	462	4740 12	474 »	120 »
			16787 49		
Valvarolla . . .	12	324	6159 24	615 »	140 »
	13	544	6337 76	633 »	140 »
	14	248	3149 60	314 »	100 »
			15646 60		
Lindeche. . . .	15	370	5616 60	561 »	130 »
	16	445	6465 85	646 »	140 »
	17	500	7175 00	717 »	200 »
	18	470	7881 90	788 »	210 »
			27139 35		

Vicenza, 23 agosto 1877.

4261 *Il Segretario di Prefettura:* A. BIGNAMI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TERAMO

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle sottodescritte rivendite di generi di privativa.

Le rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel supplemento destinato per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 60, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Elenco delle rivendite al concorso.

COMUNI ove sono situate le rivendite	Numero delle stesse	MAGAZZINI di vendite a cui sono affigliate	Reddito annuale	*Osservazioni*
Teramo - Forcella . .	11	Teramo	104 15	
Teramo - Ponte Vomano	14	Id.	110 »	Nuova istituzione
Teramo - Villa Spinozzi	12	Id.	367 46	
Cepagatti - Villanova .	2	Chieti	420 »	Nuova istituzione
Rosciano - Villa Badessa.	4	Id.	174 56	

Teramo, 20 agosto 1877.

4216 L'INTENDENTE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

AVVISO D'ASTA.

Essendo stata presentata in tempo utile una offerta di ribasso del 5 25 per cento e quindi superiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione di L. 58,041 40, avrà luogo in questo uffizio, avanti l'illustrissimo signor prefetto o chi per esso, coll'intervento di un rappresentante l'Amministrazione idraulica, alle ore 10 antim. di lunedì 10 settembre p. v., il definitivo esperimento d'asta pubblica ad estinzione di candele ed a norma del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, onde appaltare i

Lavori di rimonta della scarpa artificiale che ripara il froldo d'Isola Pescaroli a sinistra del Po, comune di S. Daniele Ripa Po, della lunghezza di metri 243 20.

Le opere e le provviste comprese nell'appalto sono:

I. Costruzione di fascinoni a rimonta della scarpa artificiale del froldo.

II. Copertura della scarpa stessa mediante prismi in calcestruzzo.

III. Lavori e provviste tutte occorrenti alla manutenzione delle opere sino alla finale collaudazione.

L'incanto sarà aperto sul prezzo ridotto di lire 54,994 23 ed il deliberamento seguirà a favore di chi avrà fatto il maggior ribasso di un tanto per cento sul detto prezzo, escluse le offerte per persone da dichiararsi. Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi fosse che un solo offerente,

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno produrre un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'Autorità del luogo di loro domicilio ed un attestato di idoneità rilasciato da un ingegnere in data non anteriore di sei mesi e confermato dal prefetto o sottoprefetto come prescrive l'art. 2 del capitolato generale a stampa e provare di avere effettuato il deposito di lire 3500 nella R. Tesoreria provinciale.

Non giungendosi in tempo a fare nella medesima Tesoreria il versamento, tale deposito potrà farsi eccezionalmente anche nelle mani del presidente all'asta.

La cauzione definitiva da prestarsi dal deliberatario all'atto della stipulazione del contratto è del decimo del prezzo di delibera.

Il tempo accordato all'impresa per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni utili novanta (90) a partire da quello che le sarà stabilito per l'incominciamento. I fascinoni però dovranno essere compiuti enlro i primi quaranta (40).

L'impresario del resto è vincolato all'osservanza del capitolato generale e di quello speciale in data 1° febbraio 1877 compilato dall'ufficio del Genio civile governativo, ostensibile a chiunque in questa segreteria in tutti i giorni ed ore d'ufficio insieme ai relativi disegni sotto la stessa data.

Tutte le spese e tasse inerenti all'asta, al contratto ed alle copie sono a carico del deliberatario.

Cremona, 24 agosto 1877.

4262 *Il Segretario incaricato:* CAGLIERI A.

Circondario di Perugia

CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI TODI

Avviso di secondo incanto.

Riuscito deserto l'incanto tenutosi ieri per aggiudicare il servizio di Tesoreria pel quinquennio 1878-82, si rende noto, a termini degli articoli 43,88 del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, che un secondo esperimento sulla base delle medesime condizioni pubblicate nel corrispondente avviso del 5 volgente mese avrà luogo alle ore 10 ant. del giorno 11 p. v. settembre, in cui si procederà all'aggiudicazione quand'anche vi sia un solo offerente.

Dagli Offici della Congregazione di Carità, questo dì 26 agosto 1877.

4293 *Il R. Delegato straordinario:* P. PAOLUCCI.

INTENDENZA DI FINANZA IN FIRENZE

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 settembre p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 56, nel comune di Empoli, provincia di Firenze, con l'aggio lordo medio annuale di lire 4621 47.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Intendenza l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, oltre la fede di specchietto rilasciata dall'Autorità giudiziaria.

Se gli aspiranti sono di una od altre delle categorie indicate nel successivo articolo 136 del suddetto regolamento e dall'art. 5 del Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843 (Serie 2ª), dovranno provare le rispettive loro qualità.

Gli uni poi e gli altri hanno l'obbligo di dimostrare con documenti tutte le circostanze ed i fatti sui quali appoggiano i titoli del loro concorso.

Si avverte che il cennato Banco è della categoria prima, e che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato per l'annua rendita di lire 365.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Firenze, addì 20 agosto 1877.

4297 *L'Intendente:* CARIGNANI.

BANCO DI NAPOLI

CONTABILITÀ GENERALE

SITUAZIONE del 1° al 10 del mese di Agosto 1877

Mod. B.

Capitale sociale o patrimoniale accertato utile alla tripla circolazione, L. 48,750,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio		Totale
Cassa e riserva			L. 93,537,774 81
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 38,024,686 86	
	id. maggiore di 3 mesi	„ 1,055,749 55	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	„ 11,008 54	„ 54,484,210 95
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	„ 15,392,766 „	
	Cambiali in moneta metallica	„ „	„
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	„ „	
Anticipazioni			„ 33,188,696 02
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 17,793,799 89	
	Id. id. per conto della massa di rispetto	„ „	„ 17,825,856 71
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	„ „	
	Effetti ricevuti all'incasso	„ 32,056 82	
Crediti			„ 35,028,281 81
Sofferenze			„ 5,373,821 94
Depositi			„ 13,793,254 32
Partite varie			„ 15,400,601 44
		TOTALE	L. 268,632,498 „
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso			„ 2,485,381 96
		TOTALE GENERALE	L. 271,117,879 96

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 39,012,190 92
Massa di rispetto	„ 1,584,403 18
Circolazione biglietti Banca, fedi di credito al nome del Cassiere, boni di cassa	„ 124,412,391 „
Conti correnti ed altri debiti a vista (*)	„ 64,923,470 89
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	„ 10,598,335 81
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	„ 13,793,254 32
Partite varie	„ 12,710,735 06
TOTALE	L. 267,034,781 18
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	„ 4,083,098 78
TOTALE GENERALE	L. 271,117,879 96

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro e argento	L. 20,730,965 10
Bronzo	„ 8,776 71
Biglietti consorziali	„ 69,980,746 „
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	„ 2,817,287 „
TOTALE	L. 93,537,774 81

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Voce		
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L.	5
Sulle cambiali pagabili in metallo	„	„
Sulle anticipazioni di titoli o valori	„	5
Sulle anticipazioni di sete	„	„
Sulle anticipazioni di altri generi	„	4, 6
Sui conti correnti passivi	„	2, 4

Biglietti, Fedi di credito al nome del Cassiere, Boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	SOMMA
da L. 50	471,173	L. 23,558,650 „
da L. 100	455,303	„ 45,530,300 „
da L. 500	74,443	„ 37,221,500 „
da L. 1000	14,994	„ 14,994,000 „
	TOTALE	L. 121,304,450 „

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Taglio	N.	L.
Da cent. 0,50	N. 368,586	L. 184,293 „
Lira 1	„ „	„ „
„ 2	„ 807	„ 1,614 „
„ 5	„ 155,600	„ 778,000 „
„ 10	„ 28,877	„ 288,770 „
„ 20	„ 44,786	„ 895,720 „
„ 250	„ 3,800	„ 950,000 „
	Fedi a Cassiere A/F	„ 9,544 „
	TOTALE	L. 124,412,391 „

Il rapporto fra il capitale L. 48,750,000 00 e la circolazione L. 124,412,391 „ è di uno a 2 55

Il rapporto fra la riserva L. 90,720,487 81 { la circolazione L. 124,412,391 „ e gli altri debiti a vista „ 64,923,470 89 } L. 189,335,861 89 è di uno a 2 08

Prezzo corrente delle azioni	L.	„
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	„	„

(*) Vi sono comprese le fedi di credito in nome di terzi, le polizze e lo stralcio per la somma di L. 47,655,280 94.

Visto: **Il Direttore Generale Reggente**
SACCHI.

Per copia conforme
Il Segretario Generale
G. MARINO.

Il Ragioniere Generale
R. PUZZIELLO.

4239

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ.
DI FROSINONE.

BANDO.

(1a *pubblicazione*)

Il sottoscritto cancelliere del tribunale suddetto rende noto che alle ore 11 antimeridiane del giorno 12 ottobre 1877 avrà luogo nella sala delle udienze del detto tribunale la vendita degli stabili sottodescritti, espropriati ad istanza della ditta Efrati ed a carico di Achille Podagrosi, di Ferentino.

Descrizione degli stabili siti in territorio di Ferentino.

Lotto I.

Casa in via del Collegio Filettico, in mappa ai numeri 394, 395, 396, 591, confinante Demanio e Zaccari.

Seminativo con casa colonica in contrada S. Nicola, in mappa ai numeri 191, 192 e 196, di tavole 10 67, confinante Salvi, Bono e strada.

Orto asciutto in contrada Cella, in mappa n. 246, di metri quadrati 470, confinante Bono e Bernola.

Lotto II.

Casa con cortile in contrada S. Andrea, in mappa numeri 952 e 927, confinante Ferrante e Riggi.

Bottega in via Consolare, in mappa al numero 932, confinante De Cesaris e Belli.

Casa in contrada Sant' Andrea, in mappa al n. 411, confinante Rossi Isabelli e Pacciotti.

Terreno vitato in contrada Tartarone, in mappa al n. 76, sez. 1a, di ettari 1 4 5, confinante colla strada, Gabrielli e De Cesaris.

Utile dominio del terreno vitato in contrada Vasciotto, in mappa sez. 6a, n. 630, di decare 6, confinante Musa e Paris.

Terreno prativo in contrada Fontana Bonvino, di ettari 4 09, in mappa sezione 2a, numeri 52, 67, 68 e 866, confinante strada, beni Lolli e Giorgi.

Lotto III.

Casa in contrada Vicolo del Sole, con orto, in mappa ai numeri 535, 536 e 1006, confinante strada, Bianchi e Necci.

Casa in contrada Vicolo della Fornace, in mappa ai numeri 581 e 580, confinante con Giorgi e Luca.

Casa in detta contrada, in mappa al num. 1030, confinante colle mura della città, Martini e Nardi.

Seminativo in contrada Baricella, in mappa sez. 2a, n. 126, di decare 4 09, confinante a due lati colla strada, Gizzi e Lombardozzi.

Seminativo in contrada Forma Coperta, in mappa sez. 2a, num. 887, di are 54, confinante strada, Gizzi e Lombardozzi.

Seminativo in contrada Giacente, in mappa sez. 3a, n. 5, di ettari 1 4 7, confinante Virgili, strada e fosso.

Seminativo in contrada Acqua Amara, in mappa sez. 3a, numeri 248 e 249, di ettari 1 5 50, confinante Sciselli, Martini e strada.

Seminativo in contrada Casa delle Monache, in mappa sez. 6a, numeri 503, 952, di decare 12, confinante Principali, Martellini e strada.

Seminativo in contrada Crocefisso, in mappa sez. 1a, n. 350, di metri quadrati 7750, confinante Ugolini, Collalti e Caliciotti.

Terreno vitato in contrada Fontana, in mappa sez. 1a, numeri 378 e 379, della superficie totale di decare 10, are 8 e cent. 95, confinante Rossi e Paletti.

Seminativo in contrada Canale, in mappa sez. 2a, n. 1172, di are 22, confinante colla strada, Paris e Dotti.

Condizioni della vendita.

L'asta sarà aperta in tre distinti lotti, e cioè: il primo, in lire 12,970 16; il secondo, in lire 9536 61; ed il terzo, in lire 14,126 46.

Frosinone, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, lì 21 agosto 1877.

Il vicecancelliere
CARNITI CARLO.

4278

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.